

TRIDENTUM

RIVISTA MENSILE DI STUDI SCIENTIFICI

ANNATA VI.

1903.

GLI EBREI A TRENTO

GIUS. MENESTRINA

Quel fiorentino sviluppo del commercio che improvvisamente si raggiunse in Italia ed in Germania nel secolo XI e XII, e che fu conseguenza indiretta delle Crociate, le quali decisero la sostituzione dell'economia del denaro a quella naturale, ebbe un'eco, per quanto tarda e debole, anche nel Trentino; il quale, trovandosi sulla più importante via commerciale tra l'Italia e la Germania¹⁾, si vide inconsciamente involto nel nuovo movimento.

I principi territoriali, e tra essi il duca Sigismondo del Tirolo in particolare modo, favorirono questo nuovo soffio di vita colla costruzione di strade, col miglioramento di quelle già esistenti, coll'accordare protezione e sicurezza ai commercianti. Erano questi predominantemente stranieri: fiorentini, lombardi e veneti; a loro si aggiunsero verso la metà del XIV secolo gli Ebrei.

È certo che in quest'epoca gli Ebrei avevano già preso stanza a Bolzano, poichè di essi fa parola lo statuto di questa città, redatto durante la seconda metà del XIV secolo: esso contiene parecchie misure preventive le quali ci attestano che a Bolzano, come in moltissime parti della Germania,²⁾ gli Ebrei erano stati accusati di aver con venefizi causata e favorita la peste del 1349. Per Trento invece manca una testimonianza diretta e sì antica; il primo accenno alla presenza di Ebrei è fatto incidentalmente in un privilegio di Ulrico III, vescovo di Bressanone, del 1403. Con esso il vescovo concedeva ad un ebreo di nome Isacco, ed alla sua famiglia, il di-

¹⁾ Venezia - Verona - Trento - Innsbruck - Augusta - Norimberga.

²⁾ LEOPOLD LÖWENSTEIN, *Beiträge zur Geschichte der Juden in Deutschland*, Frankfurt 1895, pag. 4.

ritto di dimora in Bressanone e varie altre facoltà, tra cui questa: *war (wenn) ein phand mer dan ain jar stet so soll es des juden aigen sein, ob das ze Trient und ze Bozen auch also der juden recht ist.* ¹⁾

In base a quest'affermazione gli storici ammettono concordemente che gli ebrei si siano stabiliti in Trento sulla fine del XIV secolo; ²⁾ cosa, del resto, assai verosimile, poichè l'importanza commerciale della nostra città non poteva loro sfuggire, ed il passo da Bolzano a Trento non era poi tanto lungo. Dalle parole riportate di sopra si conchiuse pure che la posizione giuridica degli ebrei fosse a Trento regolata da statuti; e lo Scherer, ³⁾ fondandosi appunto su questa asserzione del privilegio di Ulrico III, ammette l'esistenza di uno statuto sugli ebrei, che poi sarebbe andato smarrito.

Ma negli statuti di Trento non troviamo disposizione alcuna che riguardi direttamente gli ebrei; nè d'altra parte possiamo convenire con l'opinione di chi sostenne ¹⁾ che l'articolo relativo agli eretici ²⁾ si riferisse anche a loro. Infatti nel linguaggio canonico si

¹⁾ I. E. SCHERER, *Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch-österreichischen Ländern*, Leipzig 1901, pag. 580.

²⁾ EGGER, *Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit*, Vol. I, pag. 662; HERMANN BIDERMAN, *Das Judentum und seine Drangsale in Tirol, 1853*; SCHERER, *op. cit.*, pag. 573.

³⁾ *Op. cit.*, pag. 586.

¹⁾ Lettera del conte Giovanni Spaur al D.r Wörtz i. r. direttore della registratura governativa in Innsbruck - in data 5 novembre 1853 (Archivio del *Ferdinandum* in Innsbruck - *Materialensammlung*) e lettera di Don Francesco Sicher al D.r Ermanno Widmann - in data 12 ottobre 1853 (*ibidem*).

²⁾ È il seguente capitolo del codice Alessandrino (L. II, cap. 4) che trovasi ms. nell'archivio della luogotenenza d'Innsbruck (c. IV n. 52) *De his qui receptaverint haereticos, et similes, et retinuerint scienter in domo. Item statuimus et ordinamus quod nulla persona debeat tenere in domo scienter gazuros, patarinos, copinos, speronelos, pauperes, bagnolos, conceritios, albanenses, hussitas, dulcinos cum apostolis et sotiis suis nec ceteros haereticos et contrarios catholicae fidei quocumque nomine nuncupentur nec eis benefacere, nec auxilium consilium et favorem dare. Et qui contra praedicta vel aliquid praedictorum fecerit scienter penas canonicas et civiles incurrat.* Questa disposizione si trova anche nello Statuto di Rovereto del 1425 (*Vecchi Statuti*, cap. 3, ed. Gar.) e quindi assai probabilmente ci sarà stata pure nei Vecchi Statuti di Trento (VOLTELINI, *Die ältesten Statuten von Trient*, Wien 1902, pag. 48 segg.); è poi ripetuta, quasi colle identiche parole, dallo Statuto Udalriciano (L. II, cap. 105) e dal Clesiano (L. III, cap. 4).

distingue nettamente tra eretici ed ebrei, ¹⁾ e non siamo punto autorizzati a sostenere che la parola *haeretici*, per corrotta interpretazione, comprendesse da noi anche gli ebrei; aggiungasi che se quell'articolo avesse dovuto colpire anche gli ebrei, il legislatore non avrebbe trascurato di nominarli, mentre ciò fece per alcune sette, che non minacciavano punto di invadere il nostro paese.

A parer nostro non si può accedere neppure all'opinione dello Scherer circa uno statuto speciale andato smarrito. Anzitutto, non vi sarebbe stato motivo di sorta per escludere le norme risguardanti gli ebrei dagli statuti generali, i quali, accogliendo in sè tutto il nostro patrimonio legale, costituivano già un centone di leggi accumulate senza alcun ordine sistematico, sì da comprendere norme di diritto privato accanto ad altre di diritto pubblico, penale, processuale ed amministrativo. D'altra parte, ammessa l'esistenza di una legislazione sugli ebrei, non avrebbero avuto ragione d'essere i privilegi concessi dai vescovi a singoli ebrei, e, specialmente, la minuziosa enumerazione in essi fatta di tutti i diritti e obblighi loro spettanti.

Preferibile è dunque ritenere che la posizione giuridica degli ebrei non fosse a Trento determinata dalla legge, ma esclusivamente dai privilegi concessi di caso in caso.

La prima attestazione diretta della presenza di ebrei a Trento si trova in una sentenza dei 3 settembre 1440: con essa il vescovo Alessandro di Mazovia condanna certo *Peter von Rido* al pagamento d'interessi all'ebreo Isacco, e la condanna viene fondata sulla circostanza che Isacco aveva ottenuto l'*jus possendi exercere usuras in episcopatu*. ²⁾

Nel 1450 sorse tra gli ebrei ed i consoli della città una contesa, ritenendosi i primi troppo gravati dalle pretese del comune di Trento; intervenne allora il duca Sigismondo del Tirolo, che mandò ai consoli l'intimazione di presentarsi a lui, per comporre, assieme ai rappresentanti degli ebrei, la lite. ³⁾ Prendiamo nota del fatto che

¹⁾ *Corpus juris canonici - Decret. Greg. Lib. V Tit. VI De Iudaeis et Saracenis e Tit. VII De haereticis.*

²⁾ SCHERER, *op. cit.*, pag. 596.

³⁾ *Arch. Cons.* di Trento N. 1486.

« Wir Sigmund von gots gnaden Hertzog zu Oesterreich, zu Steir, zu Kaernten und zu Krain, Graf zu Tirol, etc. Embieten unsern lieben getrewen den Leyten und verwesern unsrer Stat zu Triennndt unser gnad und alles gut. Uns haben Elias und ander unser Iuden und Iudinn daselbs zu Trien-

la querela viene fondata su lesione di diritti ottenuti con privilegio e che con questo era stata garantita agli ebrei piena cittadinanza. Nell'intervento del duca poi, troviamo una reminiscenza di un antichissimo compito del capo dello stato: la difesa degli ebrei. Già nel regno franco si era mitigata la norma che negava agli stranieri tutti - e quindi anche agli ebrei - la capacità giuridica, col dare loro la possibilità di mettersi, mediante la *commendatio*, sotto la speciale protezione del re (*defensio. mundeburdium et defensio, tuitio.*) L'istituto passò poi nell'impero tedesco, ove quale correlativo della tutela regia poi dovevano gli ebrei pagare un'imposta (*Judensteuer, Judenschatz*) che costituiva uno dei cespiti più forti del demanio regio. ¹⁾ Nel corso del medio evo, per lo sviluppo delle sovranità territoriali, il re rimase spogliato di quasi tutti i fattori della sua anteriore potenza; e le « regalie » che per il loro carattere patrimoniale furono le prime prese d'assalto, caddero l'una dopo l'altra nelle mani dei signori territoriali. Questa sorte ebbe anche l'imposta degli ebrei, la cui tutela veniva così assunta dai principi. È quindi spiegato l'appello degli ebrei di Trento al duca Sigismondo e il suo intervento. Veramente a lui non restava che il lato ideale del suo compito, perchè alla tassa pensava il vescovo di Trento.

A chiarire la posizione giuridica degli ebrei nella nostra città credo opportuno pubblicare integralmente l'interessantissimo e ancora inedito privilegio concesso, nel 1469, dal vescovo Giovanni IV

ndt fürbracht, wie Si mit ew überain kommen sein, daz Si alle die Recht und Statuten haben, und der geniezen süllen, als Burger daselbs nach lautt ewr briefs den Si darumb haben, und Ir aber nu von uns geschaefft erworben und außbracht habet, das wider sölh ewr brief sey des Si sich beswaert dunckchen. Emphelhen wir ew mit ernst, daz Ir ettleich aus ew mit ganzer underweisung auf den nachsten mantag nach dem Suntag Vemister schiristkünftigen zu unns seundet, wa wir dann die zeit in diesm lannd der Grafschaft Tirol sein werden, da dann dieselben Iuden oder Ir ettleich auch sein süllen. So wellen wir ew darumb geneinander verhorn oder schaffen verhorn werden und nach sölher Verhornung darinn schaffen als sich gepurn wirdet.

Geben zu Insprugg an Freitag vor dem Suntag Estomichi. Anno Domini quinquagesimo » .

Il documento, per quanto sappiamo, non fu mai pubblicato.

¹⁾ FRIEDRICH VON SCHULTE, *Lehrbuch der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte*, Stuttgart 1892, pag. 230; SCHRÖDER, *Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, 4. Ausgabe, Leipzig 1902, pag. 467 segg.; SIEGEL, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Berlin 1889, pag. 216 segg.

Hinderbach all'ebreo Samuele ed alla sua famiglia. ¹⁾ Gli ebrei, verso pagamento di un annuo tributo alla camera vescovile, ²⁾ godevano dunque la protezione del vescovo, avevano diritto di dimora in Trento e nel principato, piena libertà di movimento, la facoltà di esercitare il commercio, di tenere banco di pegni, di dare denaro ad interesse. È questo, veramente, l'unico privilegio che ci sia stato conservato, o dirò meglio, che non sia sfuggito alle mie ricerche;

¹⁾ *Privilegium concessum Iudaeis Tridenti.*

« Wir Johannes von Gottes genaden Bischow von Triennndt bekennen das wir Samuel Iuden hie zw Triennndt gesessen mitsamht seinem Weyb, Kindern, Diennstbaren unnd Hawsgesund daselbs inn unnsere gnad unnd schirm genommen unnd Ine alle die Freyhayt gnad unnd recht gegeben unnd bestatt haben, die Er unnd annder Iuden unnd Iudin inn unnsere Stat Triennndt unnd in unnsere Bistums von unnsere vorvordern vormalen gehabt unnd herbracht haben. Also das er mit den obgemelten seinem Weyb Kindern Diennstbarn unnd gesunde inn derselben unnsere Stat Triennndt hawsenlich sitzen, wonen unnd inn unnsere Bistums unnd Gebiete allennthalben reythen, varen, geen, steen, hanndlen, wandlen, unnd seinem Gewerh nach seiner notturft unnd der Iudischen gewonhayt treyben... unnd der vorgeantenn gnaden, Freyhayten unnd rechte geniessen soll unnd mag als er unnd annder Iuden bey unnsere vorvordern vormalen hie zw Triennndt gebabt unnd genossen inn gleicher weys zugeniessen unnd zugebrauchen von den nachstvergangen weynachten auf fünf Jar werennde.

Unnd wollen auch daz Ihm unnsere Hawbtlewt Phleger Richter unnd Ambtlewt hulfflich unnd furderlich sein sullen sein geltschuld unnd anders zu zuebringen. Zue dem er dann recht hat also daz unnsere der obgemelt Samuel Jud alle iar unnsere zinn, eerung unnd Iudenstewr zw den weynachten inn unnsere khamer geben unnd raichen sulle, als er unnd annder Iuden, hie wonhaft unnd gesessen, die vormalen unnsere vorvordern geben haben unnd andern herrn, darunder sy sitzen, pflichtig sein. Dann gebieten wir allen unnsere Hawbtlewten, Phlegern, Richtern, Ambtlewten, Burgern unnd Innwonern unnsere Stat hie zw Triennndt auch andern unnsere Underthanen unnd getrewen Geystlichen unnd weltlichen allennthalben daz Sy den obgemelten Samuel mit seinem Weyb, Kindern, Hawsgesunde unnd Diennstbarn, bey solhen unnsere gnaden, schirm, unnd freyhayten, als vorsteet, halten, schirmen unnd beleybenlassen. Unnd nicht gestatten daz zw yemands weder an irem leyb noch guet kayn beschwerung irrung noch hinderniss thue noch des Zethuen gestatten unnd selbs auch nicht thuen inn kayn weys als vor steht ungenarlich. Das ist unnsere ernstliche Maynung, Geben zu Triennndt inn unnsere Sloss Boni consillii am Sonntag des newen iars. Anno domini sexagesimo nono.» (*Trientner Lehenbuch* VII 2 fol. 80; presso l'Archivio luogot. d'Innsbruck..)

²⁾ Cfr. anche KOGLER, *Das landesfürstliche Steuerwesen in Tirol*, Wien 1901, I, pag. 157.

ma a generalizzarne il contenuto ci autorizza la dichiarazione del vescovo di avere, nel caso concreto, conferite le stesse facoltà, che i suoi predecessori solevano concedere agli ebrei; asserzione confermata dal decreto di Sigismondo che riportai di sopra, perchè anch'esso dice che gli ebrei di Trento godevano *alle die Rechte und Statuten als Burger daselbs*.

Questa posizione giuridica degli ebrei cessava bruscamente nel 1475; da quest'anno sino alla caduta del principato fu loro costantemente negata ogni ospitalità in Trento.

*
*
*

Si trovava a Trento nel 1475 una trentina, circa, di ebrei distribuiti in tre famiglie, i cui capi erano Samuele - quello stesso al quale è diretto il privilegio riprodotto - Angelo e Tobia. I due primi ¹⁾ vivevano col solito mestiere, tenendo banco di pegni; Tobia invece esercitava la professione di medico. I rapporti loro colla popolazione erano del tutto amichevoli; i trentini accorrevano numerosi alle botteghe loro per aver denaro ad impréstito, come prova il fatto che appena il processo di cui tratteremo poi, prese una piega sfavorevole agli ebrei, fioccarono sul tavolo vescovile le suppliche per restituzione dei pegni; Tobia poi per la sua valentia medica si era acquistato la stima e la clientela di molti.

Chi venne a turbare la pace fu il francescano Bernardino da Feltre, un arrabbiato antisemita che fece missione della sua vita la predicazione contro gli ebrei. Contro di loro infatti lanciò feroci invettive da tutti i principali pergami dell'Italia alta e centrale, guadagnando per questo suo zelo l'epiteto di *flagellum hebraeorum*. ²⁾ Se l'opera sua sia stata animata da una male intesa carità per i cristiani, piuttosto che da ceco odio per gli ebrei, è difficile dire: nell'intolleranza c'entra sempre un po' dell'uno e dell'altro, per cui un taglio netto è impossibile. Noi qui giudicheremo l'uomo non

¹⁾ Codice del processo contro gli ebrei esistente nell'archivio segreto vaticano colla notazione *Castel S. Angelo*, Arm. XVIII, Ord. I; F. 58 r. Nelle prossime pagine indicherò questo codice con *Cod. Vat.*; quello conservato all'archivio della Luogotenenza in Innsbruck lo citerò con *Cod. Inns.*, quello della Comunale di Trento con *Cod. Com.* e con *Codice Parr.* quello della parrocchia di S. Pietro.

²⁾ TOVAZZI, *Pulpitum tridentinum, idest concionatores praecipui Ecclesiae cathedralis Tridentinae* ms. n. 157 della Comunale di Trento, pag. 6.

tanto dalle sue parole che troppo spesso mascherano i sentimenti e gli intenti - specialmente allora, quando ci giungono per la trafila di scrittori partigiani - ma dagli effetti della sua predicazione tenutasi in diverse città e per lunga serie d'anni.

Nel 1480 lo troviamo a Bergamo ed in questa città *contra hebraeos, Christianis insidiantes, eo usque exarsit ut dux Mediolanensis miserit, qui monerent, missos facere vellet in sua caecitate pertinaces, ne gravis aliquis oriretur in populo tumultus. At ille, nullius imperio verbum domini alligatum esse respondens, in eos praedicare non destitit perspicuens mala quae ex nimia Christianorum cum infecta hominum facie familiaritate oriebantur.*¹⁾

Ed i timori dell'accennato duca, che è poi Giovanni Galeazzo, non erano infondati. A Firenze infatti, nel 1488, la predicazione del padre provocò gravi disordini: *grave mox in populo secutum murmur liberaque ex suggesto Bernardini increpatio effecit ut numeroso agmine pueri in Hebraeorum, primarii praesertim, aedes irruerent, parumque abesset quin omnes occiderent*²⁾. Con deliberazione del Senato, presa ancora quel giorno e intimata al padre durante la notte, gli fu imposto di andarsene subito subito al suo convento. Il padre questa volta non osò ripetere l'arrogante risposta data al duca di Milano, e la mattina seguente allo spuntar del giorno partì. Ma il popolo, irritato da questa disposizione, rinnovò i tumulti; sicchè il Senato esiliò fra Bernardino da tutto il territorio di Firenze. E quando nel 1493 il frate ritornò a Firenze, Pietro dei Medici ed il Senato fiorentino gli proibirono nuovamente la predicazione³⁾.

Nel 1488 è Alfonso, figlio di Ferdinando I re di Napoli, che per il mantenimento della tranquillità pubblica trova necessario di frenare il focoso francescano; gli scrisse, mentre predicava ad Aquila, *ut se Neapolin ad regis sui genitoris praesentiam conferret et a guardiano Neapolitano moneretur, commotum esse regem propter concitatos in hebraeos universos cives.*⁴⁾

A Verona, a Brescia e a Montagnana⁵⁾ il padre trovava, ap-

¹⁾ BOLLANDISTI, *Acta Sanctorum*, al giorno 28 settembre, vol. VII di quel mese n. 87.

²⁾ BOLLANDISTI, *A. S.*, ibidem, N. 217 e 220.

³⁾ WADDINGUS, *Annales Minorum*, Tomo VII, pag. 309.

⁴⁾ WADDINGUS, *Op. cit.*, Tomo VII, pag. 228.

⁵⁾ *Op. cit.*, pag. 326.

pena giunto, un decreto del senato veneto che gli proibiva di predicare contro gli ebrei, e che era così motivato: *ut populi tumultus contra Hebraeos certo secuturus evitetur*. Era dunque noto anche a Venezia che il nostro frate d'altro non sapeva parlare che degli ebrei, ed era nota pure la sua fucosità ed il pericolo della sua predicazione.

Ma in molte altre città egli potè dare libero sfogo ai suoi sentimenti; a Genova, nel 1489, ottenne *ne illic reciperentur multa millia Hebraeorum a Ferdinando rege catholico ab Hispaniis pulsa*:¹⁾ per opera sua da Ravenna furono cacciati gli ebrei; ²⁾ a Bologna eccitò a far vendetta dei torti sofferti: *fraudes et iniurias Christianis illata vindicari rogabat*; ³⁾ a Reggio Lepido, nel 1476, *Hebraeos acriter insectatus, uti anno praecedenti Tridenti, iubebat sub passionis dominicae tempus pueros custodiri Christianorum*; ⁴⁾ e, sempre sullo stesso argomento e potrei anche dire colle stesse parole predicò pure a Teate e Rieti, ⁵⁾ a Narni, ⁶⁾ Parma, ⁷⁾ Piacenza, ⁸⁾ Padova, ⁹⁾ Modena, ¹⁰⁾ Chioggia, ¹¹⁾ Bergamo e Ticino, ¹²⁾ Mantova, ¹³⁾ Perugia, ¹⁴⁾ Assisi, ¹⁵⁾ Eugubio, ¹⁶⁾ Siena, ¹⁷⁾ Lucca ¹⁸⁾ ecc., ovunque seminando sospetti ed odio, se non erano persecuzioni.

Non nego che in molte di queste città la predicazione di fra Bernard no ebbe anche per effetto, parallelamente alla cacciata degli Ebrei, l'istituzione di Monti di Pietà; ma il fine - se pure questo era il suo fine - non giustifica i mezzi, e nel caso nostro neppure li compensa.

1) BOLLANDISTI, *A. S.*, ibidem, N. 375 e 376.

2) BOLLANDISTI, *A. S.*, ibidem, N. 318 - 321.

3) *Op. cit.*, ibidem, N. 300.

4) WADDINGUS, *Op. cit.*, ibidem, pag. 18.

5) *Op. cit.*, ibidem, pag. 234.

6) *Op. cit.*, ibidem, pag. 234.

7) *Op. cit.*, ibidem, pag. 222.

8) *Op. cit.*, ibidem, pag. 246.

9) *Op. cit.*, ibidem, pag. 247.

10) *Op. cit.*, ibidem, pag. 196.

11) BOLLANDISTI, *A. S.*, ibidem, N. 318.

12) WADDINGUS, *Op. cit.*, ibidem, pag. 76.

13) *Op. cit.*, ibidem, pag. 178.

14) *Op. cit.*, ibidem, pag. 188.

15) *Op. cit.*, ibidem, pag. 188.

16) *Op. cit.*, ibidem, pag. 196.

17) *Op. cit.*, ibidem, pag. 235.

18) *Op. cit.*, ibidem, pag. 236.

E ora un'ultima notizia per meglio delineare la figura dell'ardente frate. Abituato a menare la sferza addosso agli ebrei, non sapeva tener conto del cambiamento di cavalli: la veemenza con cui rimproverò ai ferraresi i loro peccati fu tanta, che poco mancò, *quin male haberet, insignique afficeretur iniuria.*¹⁾ Fu la moglie del duca che stornò il pericolo, sedando l'irritazione popolare.

Questo il frate che nel 1475 tenne il quaresimale nel duomo di Trento. Egli si trovava nella nostra città già da qualche anno e dal 73 era guardiano del convento di S. Bernardino.²⁾ Ci riferisce il Tovazzi che fra Bernardino aveva predicato nel nostro duomo anche nel 73; ma ad eternare il suo nome fu il quaresimale del 75. Nelle sue prediche di quest'anno venne spesse volte a galla l'argomento prediletto, colla raccomandazione, diremmo oggi, di « boicottare » gli ebrei. Due specialmente tra loro additava dal pergamo come più pericolosi: Tobia e Brunetta, rei di essere entrati nelle case dei cristiani e d'essersi immischiati negli affari di questi; e Brunetta, oltracciò, di essere donna astutissima.³⁾ Di altre colpe non seppe accusare gli ebrei di Trento, e se non ne trovò lui, segugio matricolato, possiamo ben dire con certezza che l'unico torto loro era quello di essere ebrei. Torto questo che ad alcuni cittadini non parve tanto grave, che per esso gli ebrei dovessero costituire il *ceterum censeo* nei discorsi del padre; giunsero queste voci di disapprovazione all'orecchio di fra Bernardino, che rispose colla seguente dichiarazione: *Hi vestri boni quantum vobis advehant mali, nescitis, sed non praeteribit pascha dominicum autequam hi dignum suae bonitatis praebeant argumentum.*⁴⁾

1) *Op. cit.*, ibidem, pag. 154.

2) BOLLANDISTI, *A. S.*, ibidem, N. 64; TOVAZZI, *Op. cit.*, pag. 6.

Il convento non ebbe però il nome da lui, ma da S. Bernardino da Siena, che ne fu guardiano qualche anno prima. Cfr. DON GIAMBATTISTA ZANNETTINI, *Compendio della vita del Beato Bernardino Tomitano*, Trento 1838.

3) BOLLANDISTI, *A. S.*, ibidem, N. 64 (oppure WADDINGUS, *op. cit.*, tomo VI, pag. 629.)

Questo il testo: *Bernardinus Feltrensis quadragesimales conciones hoc anno habuit ad populum tridentinum, cui saepe interdixit familiare nimis cum hebraeis commercium. Domos penetrabant et Christianorum consiliis se ingerebant Thobias medicus hebraeus et Brunetta foemina eiusdem gentis vaferrima. Ab his cavendum dum frequenter diceret Bernardinus, concitavit in se quorundam invidiam, qui aliunde bonos, dempta fide, iniuste ab eo traduci dicebant.*

4) BOLLANDISTI, *Op. cit.*, ibidem, N. 65 e WADDINGUS, *Op. cit.*, Tomo VI, pag. 829.

La predicazione di fra Bernardino ebbe sulla maggioranza della popolazione il suo naturale effetto: diffidenza ed odio per gli ebrei ribollivano negli animi dei cittadini, che attendevano un'occasione per dare a questi sentimenti aperta e solenne espressione.

E l'occasione non tardò.

* * *

Stava per decorrere il termine, entro il quale gli ebrei di Trento avrebbero dovuto dare prova della loro cattiveria; era la sera del giovedì santo (23 marzo 1475), quando improvvisamente scomparve dalla sua casa, sita nell'odierno fossato di S. Simone, un ragazzino di nome Simone Unferdorben. Nessun indizio attribuiva agli ebrei il rapimento del fanciullo, tranne... la profezia di fra Bernardino. Ma il popolo suole giudicare ed operare piuttosto in base al sentimento che al ragionamento, e la cittadinanza di Trento affermò subito che il bambino era stato rapito ed ucciso dagli ebrei, domandandone una severa condanna e lo sterminio generale. Ecco come il Pincio ¹⁾ ci descrive lo scoppio clamoroso di quei sentimenti popolari, che la predicazione di fra Bernardino aveva alimentati o addirittura fatti nascere: « Andrea, il padre, colpito da sì fatto dolore, furioso andava per la città, fra le fosche tenebre cercando il diletto figliuolo, mandava le voci per quelle tenebre, raddoppiava le querele, feriva l'aria con dolorosi pianti, sempre chiamando il suo Simone. Simone vien pianto per la città e per ogni contorno, si sparge il rumore per il popolo, di subito nasce il sospetto che l'habbino ucciso gli Hebrei. Mentre il dolente padre con reiterate voci chiama l'amato figliolo, ed empie la città di gridi: gli fanciulli, dalle cui bocche ben spesso ha parlato lo Spirito Santo, come ci ammoniscono le sacre scritture, andati in strada, commossi dal tumulto, risposero doversi cercare Simone appresso gli Hebrei, esser stato da quelli rapito per crocifiggerlo, in sprezzo ed obbrobrio del nostro Cristo e della sua santa fede, esser necessario andare a quella volta e liberare Simone dalle mani di quei maledetti ladroni. A quelle voci si svegliò un impeto ne' mesti parenti d'assalire, ed entrar per forza nelle case delli Hebrei, ma sbigotiti dall'oscurità della notte, et disuasi dal consiglio del popolo, si inviarono verso

¹⁾ GIANO PIRRO PINCIO, *Annali ovvero Croniche di Trento* (Trad. del 1648) Libro VI, pag. 124 segg.

casa, dove, amaramente piangendo, consumarono tutta quella notte in continui svenimenti, sempre immersi fra le dolorose lacrime... »

« Fra tanto essendosi rinforzata l'opinione che Simone fosse stato ammazzato dalli Hebrei per la città tutta si sentivano voci, che alle forche et maggiori supplicii gli bramavano tutti, in ogni luogo si udivano consimili querelle: non dubitate maledetti Hebrei, circoncisi carnefici, riceverete al sicuro il condegno castigo di sì nefando peccato. Dio giustissimo al quale niuna cosa può essere occulta, benchè tardi vi castigherà et vi spingerà alla morte, benchè non tanto atroce come meritano gli vostri misfatti. In breve scoprirete il giusto giudizio Divino, forse più presto di quello che vi pensate. Manigoldi. Dove mai havete fantasticati sì barbare cerimonie de' Sacrificii? Ove ritrovate che Moise habbi comandato doversi gli uomini sacrificare a Dio?... Rallegrati pur, maledetta canalia, della tua sanguinosa, et infame vittoria, satia il tuo crudele, et malvagio petto delli dolorosi pianti et lamenti dei suoi genitori, godi de' nostri lugubri lamenti.. Sete pervenuti all'apice dell'iniquità, non sete più tollerabili, non può essere che finalmente non sii destrutta la vostra setta. Queste et cose simili si sentivano, fino a maledire gli Prencipi istessi, perchè spalegiassero consimil manigoldi. »

« Udivansi parole di cotesto tenore: Sentite Prencipi che havete gli governi della città et reggete gli popoli delle repubbliche, le sceleragini et misfatti non più sentiti delli Hebrei. Non sapete, queste maledette vipere essere la fece degli animali brutti et gli più astuti dei mortali?... Dovevansi nutrire nella città gli Hebrei, qual a guisa di serpi rodono et mangiano le viscere della città, ne quali son nati, et nutriti? Hormai determinate il castigo di costoro, quali ci machinano la morte. Accusiamo voi prencipi, il cui proprio è fomentar questa sorte d'uomini, l'usar con essi soli misericordia, quali unti con oglio dei vostri favori, sacrificano secondo la vostra usanza. Svegliatevi una volta, prendete hormai la nostra causa, et mentre si può ricevette benignamente gli vostri popoli, acciò poi non vi tassino, quasi che habbiate in più stima la giudaica, che la nostra cristiana fede... Su scacciate questa pestifera canalia dalli vostri stati, si destrugino gli crudeli parti delli Hebrei; sii totalmente sradicata et destrutta quella mala semenza, quella gente armata, che a noi viene con fuoco et fero, per abbruggiare et sbarbare le nostre po- vere facoltà. Questi lamenti ferivano l'orecchie di tutta la mesta città... Così vengono proditoriamente et con ingani presi et gabati gli fi-

glioli dei Christiani da questi maledetti? in cotal guisa vengono gli nostri figlioli sacrificati alle crudeli voglie di questi manigoldi? Quanti fanciulli credete mai sian morti per le mani di questi scelerati, quali poi li lor padri, et madri han stimato si sieno affogati, overo per qualche altro strano accidente smarriti? Chi mai potrà narrare la perfidia di questa maledetta gente? Son la fecia del genere humano, la scentina delle sceleragini, l'obbrobrio delle genti, l'infamia dell'universo, e il parto dell'Inferno. » ¹⁾

Intanto alcuni cittadini si assumevano spontaneamente di far la guardia alle case degli ebrei, affinchè il bambino non venisse portato fuori occultamente; altri, passando davanti all'abitazione di Samuele, si fermavano per spiare, attraverso un foro, se il bambino vi si trovasse nella cantina. ²⁾

Che faceva intanto fra Bernardino? Egli non era ancor pago di aver acceso un fuoco sì grande, ed accorreva a sbracciarlo, per tenerlo desto più a lungo.

Diceva che erano voci celesti quelle che affermavano esser gli ebrei colpevoli del rapimento e dell'uccisione di Simone, *ucc alibi quam inter caprones agnellum esse quaerendum.* ³⁾

Il lettore mi concederà che quest'eccitazione dell'ambiente costituiva un serio pericolo per lo svolgimento sereno ed imparziale del processo; mi concederà pure, che per un giudice moderno quella profezia potrebbe essere un indizio a danno del padre; ma allora il *privilegium fori*, la fama di santità di cui fra Bernardino godeva già in vita, e, specialmente, l'esser egli riuscito a far vibrare l'anima popolare all'unissono colla sua, lo mettevano al coperto da ogni ricerca della giustizia, o, dirò anch'io, di quel complesso di persone e di cose che allora si chiamava la giustizia.

Il risultato negativo della perquisizione fatta, il venerdì, in casa di Samuele, non distrusse la convinzione del popolo che gli ebrei fossero gli autori del delitto. Ma nè in quel giorno nè nel successivo fu dato trovare qualche traccia del bambino; finalmente nel dopopranzo della domenica di pasqua gli ebrei stessi denunziarono all'autorità di aver trovato nella cantina di Samuele, per la quale

¹⁾ Cfr. IOHANNES MATHIAS TYBERINUS LIBERALIUM ARTIUM ET MEDICINAE DOCTOR ecc., *Passio B. Pueri Simonis*, Trento 1475; BOLLANDISTI, *Op. cit.*, ibidem, N. 67.

²⁾ *Cod. Vat.*, F. 47 verso.

³⁾ BOLLANDISTI, *op. cit.*, ibidem, N. 66.

correva il canale del Fossato, il cadavere di un bambino.⁴⁾ Verso sera il podestà andò sul luogo del rinvenimento, fece assistere all'ispezione del cadavere tutti gli ebrei e li interrogò separatamente sull'ora, sul luogo, e modo in cui era stato trovato il cadavere; ma siccome *varie respondebant*, furono tutti incarcerati, in parte già durante la notte, gli altri il giorno seguente.

(*Continua*).

⁴⁾ Dopo il rinvenimento gli ebrei erano in preda ad angoscia ed agitazione. Tra le 14 e le 15 Tobia, per incarico di Samuele, denunciò il fatto, e tardando il podestà a farsi vivo verso le 16 fu ripetuta la denuncia: questa volta anzi si recò al Castello una rappresentanza degli ebrei, cioè i tre capifamiglia Samuele, Angelo e Tobia. Finalmente circa le 20 il podestà si mosse. (Cfr. DIVINA, *Storia del Beato Simone da Trento*, Trento 1902, vol. I, pagg. 53 e 56).

* * *

Ai 28 marzo incominciò il processo, del quale darò qui soltanto le linee generali ¹⁾).

Gli imputati, dopo aver in più interrogatorî sostenuta la propria innocenza, cedettero alla tortura e confessarono. Ai 29 aprile il processo venne sospeso per ordine del duca Sigismondo; ai 5 giugno, col suo permesso, fu ripreso il processo contro i nove presunti rei principali, ed ai 21 e 22 dello stesso mese vennero pronunciate ed eseguite le sentenze contro questi nove. La condanna portava il rogo inasprito da altri tormenti come ad es. l'attanagliamento delle carni fatto con tenaglie roventi, la tortura sulla ruota ecc.; inoltre per coloro che possedevano dei beni la condanna comprendeva pure la confisca di questi. La crudeltà del tribunale giunse al punto da non risparmiare l'esecuzione neppure al vecchio Mosè, ottuagenario, che era stato trovato morto in prigione; il suo ca-

¹⁾ Rimando per notizie più dettagliate a DIVINA, *op. cit.*; SCHELER, *op. cit.*, pag. 596-614; BONELLI, *Dissertazione apologetica sul martirio del B. Simone*, Trento 1747; OREGLIA, *Civiltà Cattolica* 1881 e 1882; GIUSEPPE ANTONIO MARIA SANTINI, *Narrazione storica del nascimento, martirio e Miracoli del Bambino S. Simone da Trento*, Trento 1741; MATTHIAS VON KEMNAT, *Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte*, München 1856, pag. 119 segg.; UBERTINI PUSCULI BRIXIENSIS, *Symonidos*, Augustae Vindelicorum 1511; IOANNIS CALPHURNII, *Ad Ioannem Hinderbachium de laudibus eius, et de interitu B. Simonis infantis, ab Iudaeis maculati*, Trento 1481; TYBERINUS, *op. cit.*; ALBERTI, *Annali*, pag. 352-359, ecc.

davere, legato alla coda d'un cavallo, fu trascinato al luogo del supplizio e là abbruciato.

Queste esecuzioni, per quanto crudeli, parvero al popolo troppo miti; il volgo esclamava « che dovessero (i giudici) più atrocemente castigargli; chi volevano fossero ligati alle cime d'alti alberi, piegati a terra, e poi così attaccati, lasciargli con precipitoso motto cadere, tirando seco i rami quelli manigoldi a volo, a fine che venissero in tal guisa ad essere più atrocemente, per diverse parti del Cielo tormentati. Chi gridava, doversi legar gli corpi a quattro carette spronati poscia a forza de cavalli in quattro diverse parti, acciò restassero in quattro pezzi, insomma contendevano tutti et stavano ostinati, che fossero con morte più infame della forca giustitiati »¹⁾.

Ai 23 luglio papa Sisto IV ordinò la sospensione del processo e con breve dei 3 agosto annunciò al vescovo di Trento il prossimo arrivo di un commissario pontificio, Giovanni Battista dei Giudici, vescovo di Ventimiglia, col compito di rivedere l'opera del tribunale trentino. Il commissario arrivò a Trento ai 2 settembre e vi rimase fino ai 23 dello stesso mese, nel qual giorno partì per Rovereto; ivi complì il suo esame, e al 1 dicembre ritornò a Roma.

Intanto ai 20 ottobre il duca Sigismondo aveva revocato la sospensione del processo contro i presunti correi, sicchè il processo fu subito potuto riprendere e terminò verso la metà del gennaio 1476 con altre sei condanne capitali. Non restavano ormai che le donne ebreë, i bambini ed uno scemo, Salomone. Quest'ultimo ed i bambini non furono naturalmente processati; il processo delle donne si svolse dal novembre 1475 al marzo 1476: alla fine di marzo Sisto IV ne ordinò la sospensione cui tenne dietro la desistenza, ordinata in seguito alla conversione delle imputate al cristianesimo.

Accennate così le principali date del processo, notiamo subito che il giudizio dato sulla causa dal commissario pontificio fu del tutto opposto a quello del tribunale di Trento; Sisto IV nominò allora una commissione di sei cardinali che doveva esaminare nuovamente i processi e metterlo così nella possibilità di pronunciare una sentenza definitiva. La sentenza è contenuta nella bolla di Sisto IV in data 20 giugno 1478²⁾: con essa il papa si limita a dire che il processo di Trento è stato fatto *rile et recte*.

¹⁾ PINCIO, op. cit., pag. 137.

²⁾ BONELLI, *Dissertazione apologetica*, pag. 198 a.

Mi piace rilevare come con ciò il pontefice si sia mostrato superiore alla corruzione del buon senso legale, che allora ed anche poi, per più di tre secoli, dominava specialmente nel campo della procedura penale. Egli dichiarò che il processo era *rite et recte factus* e non già che gli ebrei avessero realmente ucciso Simone, attestando così di non riconoscere alla procedura, coi suoi illogici e barbari mezzi di prova, la capacità di condurre alla constatazione sicura della verità.

Nè si può asserire che il pontefice abbia accidentalmente usate quelle parole, o che con esse abbia voluto condannare gli ebrei: infatti egli aveva bensì nominato quel tribunale cardinalizio *ad martyrii veritatem canonicè indagandum... et perscrutandam veram seriem facti et omnem suspicionem confictionis summovendam*¹⁾, ma poi nella bolla non dà risposta a questi quesiti essenziali e, spostando un po' la questione, afferma soltanto che il processo trentino fu legalmente condotto. Mi conferma nell'opinione che Sisto IV non abbia ritenuto per sufficientemente provato il martirio di Simone, il fatto che egli non revocò²⁾ il breve diretto ai 10 ottobre 1475 a tutti i principi d'Italia, col quale aveva proibito di dare a Simone l'epiteto di beato, di asserire che fu ucciso dagli ebrei, di dipingere immagini rappresentanti il martirio, di scriverne o venderne la storia. Ed appunto in ciò, che Sisto IV non sciolse il nodo principale della questione, si deve, a mio credere, riscontrare il vero motivo per cui i suoi successori non cedettero, per più di un secolo, alle insistenze dei Trentini, che chiedevano la beatificazione di Simone. Solo cento anni dopo, Sisto V, con bolla 8 giugno 1588 dichiarava Simone martire e beato, approvava un ufficio in onore del martire e stabiliva che la festa del B. Simone venisse ogni anno celebrata ai 24 marzo. E così questo papa affermava, senza scrupoli, come certo, quello che Sisto IV dopo tre anni di studio non aveva osato conchiudere.

Dunque delle tre sentenze pronunciate sulla causa, quella del tribunale pontificio lasciò insoluto il problema della colpeabilità degli ebrei, poichè nient'altro essa afferma che la regolarità formale del processo trentino; asserzione anche questa, che in seguito dimostreremo infondata.

¹⁾ BONELLI, *ibidem*, pag. 199 a.

²⁾ DIVINA, *op. cit.*, vol. II, pag. 311.

Esaminiamo ora il processo del commissario pontificio, rimettendo a poi lo studio di quello del tribunale trentino. Il mandato del Ventimigliese — contenuto in un breve dei 3 agosto 1475 — era questo ¹): recarsi al più presto a Trento; imprendere un nuovo accurato esame; spedire alla S. Sede gli atti processuali, sigillati da lui e dal vescovo di Trento, o portarli egli stesso, al suo ritorno a Roma; indagare se la prova del delitto imputato agli ebrei era fondata su buone ragioni o su inganni, e se i pretesi miracoli erano realmente avvenuti. Il commissario era inoltre autorizzato dal mandato a mettere tosto in libertà quei carcerati che ritenesse innocenti ed a compiere il suo esame anche altrove, se Trento non gli sembrasse luogo adatto. In tutto doveva procedere d'accordo e coll'appoggio del vescovo di Trento.

Ma questo mandato presentava gravi difficoltà nella sua esecuzione. Chi sa che il vescovo di Trento fu sempre coraggioso paladino dell'opera del tribunale trentino e in ogni occasione difese il podestà e sostenne la reità degli ebrei; chi sa che la causa aveva già portato a morte nove ebrei e che la responsabilità per la severa punizione cadeva in buona parte sul vescovo stesso, comprende facilmente la difficoltà di accoppiare un esame spassionato del processo ad un'azione comune col vescovo Hinderbach. Ed il Ventimigliese per salvare l'imparzialità del suo giudizio decise di agire indipendentemente. Arrivato a Trento, ricusò di esser ospite dell'Hinderbach nel castello del Buon Consiglio, e da solo incominciò subito il suo esame, che preferì basare sulla testimonianza diretta degli imputati anzichè sui protocolli processuali e sulle confessioni che per lui, come per ogni uomo ragionevole, avevano un valore del tutto limitato, dati i mezzi con cui si erano ottenute. Ho detto: preferì, ma almeno per le prime settimane del suo soggiorno a Trento era questo l'unico metodo d'indagine che fosse a sua disposizione; infatti gli atti processuali gli furono consegnati, ad onta di replicate istanze, appena sedici giorni dopo il suo arrivo ²).

¹ SCHERER, *op. cit.*, pag. 603 seg. dà la traduzione del mandato.

² *Archivio della luogotenenza di Innsbruck*, Capsa 69, N. 184 al titolo: « Confutationes vere et soluciones falsarum obiectionum per Tridentinos et eorum fautores contra dominum episcopum Ventimiliensem, commissarium apostolicum, parrextarum per defensores veritatis, N. 2. « Bona verba multa per episcopum Commissario dicta sunt, sed boni effectus nulli aut paucissimi facti sunt pro investiganda veritate. Nam cum processus et confessio-

Nè in questo modo soltanto cercò il vescovo di Trento di intralciare le ricerche del commissario pontificio: gli impedì pure di conferire coi carcerati¹⁾ e gli rese così impossibile di rafforzare con maggiori prove i risultati del suo processo di revisione. Per tutto questo il commissario, avversato anche dalla cittadinanza che lo vedeva ostile alle aspirazioni, lasciò Trento e si recò a Rovereto.

Da questo momento incomincia la lotta aperta col vescovo Hinderbach; il commissario, progredendo nello studio della questione, sempre più si persuade che non giustificati sono i sospetti e le accuse che a carico del vescovo Hinderbach e del processo trentino sono stati sollevati da parecchi principi e per i quali appunto Sisto IV s'è indotto a far rivedere il processo²⁾; sostiene apertamente l'innocenza degli ebrei; attribuisce il delitto a due cristiani di Trento, Genesio Schweizer e Angelino Roper, che avrebbero ucciso Simone per addossare il reato agli ebrei; nega i pretesi miracoli; afferma che la condanna è stata pronunciata dal vescovo per spirito di vendetta e per appropriarsi i beni degli ebrei.

Ai 26 settembre il Ventimigliese scrisse all'Hinderbach, ordinandogli la liberazione dei carcerati: atto che non era punto contrario ad ogni diritto e ad ogni mandato³⁾, perchè questo, come s'è visto, gli concedeva espressamente tale facoltà. Ma il vescovo Hinderbach non si curò neppure di rispondere. Agli 8 ottobre il Ventimigliese intimò al vescovo e al podestà di Trento una difesa degli ebrei, presentatagli da due loro avvocati Giacobbe da Riva e Giacobbe da Brescia, coll'invito a rispondervi; i magistrati di Trento tacquero anche questa volta⁴⁾, per cui il commissario dovette ai 14 ottobre con un nuovo ursorio ripetere al podestà la domanda. Si fece finalmente vivo il vescovo Hinderbach, che mandò a Rovereto il proprio segretario a rispondere al commissario in questi termini: esser la citazione di Giacobbe da Riva di nessun valore, poichè

« nes et condemnationes instantiter peterentur sine quibus eam investigari
 « recte non poterat, variis dilacionibus eunden in sextum decimum diem
 « protraxerunt et cum peteret fieri salvum conductum christianis defen-
 « soribus iudeorum, impudentissime denegavit ».

¹⁾ DIVINA, *op. cit.*, II vol., pag. 85.

²⁾ DIVINA, *op. cit.*, II vol., pag. 67; oppure BONELLI, *Monumenta*, pag. 427.

³⁾ DIVINA, *op. cit.*, II vol., pag. 103.

⁴⁾ *Op. cit.*, II vol., pag. 106.

costui era ebreo e quindi fautore degli ebrei; e del resto essere dovere del commissario di ritornare a Trento per esaminare la causa assieme al vescovo nostro, in conformità alle prescrizioni del pontefice. Ai 29 ottobre il Ventimigliese ordinò di nuovo al vescovo Hinderbach l'immediata scarcerazione degli ebrei, pena l'interdetto *ab ecclesia* nel caso di contravvenzione ¹⁾; ed al podestà, al capitano e ai gastaldioni minacciava la scomunica se entro tre giorni non avessero rilasciati i fanciulli e le donne ebreo, o se, nel frattempo, avessero loro applicata la tortura. Il vescovo, il podestà e il capitano risposero dichiarando che ogni azione del commissario pontificio era nulla, perchè egli aveva oltrepassati i termini del suo mandato e perchè, contrariamente al mandato, non agiva di comune accordo col vescovo di Trento; che, d'altra parte, non poteva essere voluta dal pontefice la liberazione degli ebrei prima che fosse chiuso il processo.

Il commissario pontificio negando la colpevolezza degli ebrei si fondava principalmente sulle deposizioni di Volfango — che si trovava provvisoriamente su piede libero e fu così l'unico dei pretesi rei che il commissario avesse potuto interrogare — e su quelle del cristiano Angelino Roper. Quest'ultimo ammise infatti di aver rapito e ucciso Simone ²⁾ assieme ad un altro cristiano, allo Schweizer; ma pare ³⁾ che il Ventimigliese abbia da lui strappata la confessione colla tortura: essa varrà, in ogni caso, almeno a dimostrare concretamente l'impotenza della procedura, schiava della volontà del giudice inquirente e quindi inetta all'investigazione ed alla prova della verità.

Del resto non era la prima volta che il nome dello Schweizer veniva a galla.

Il sospetto che lo Schweizer fosse il vero autore del delitto era stato espresso da alcuni ebrei anche nel processo di Trento ⁴⁾ ed era stato loro suggerito da una vecchia inimicizia dello Schweizer contro l'ebreo Samuele, al quale più volte aveva minacciato vendetta ⁵⁾. Anzi su questi indizi anche lo Schweizer era stato arrestato

¹⁾ *Op. cit.*, II vol., pag. 107.

²⁾ *Op. cit.*, vol. II, pag. 120.

³⁾ *Le Confutationes* citate di sopra al N. 10 dicono: « Nec fecit commissarius quae admodum potestas et capitaneus tridentini qui vi tormentorum immoderatorum compulerant iudeos ad confitendum scelus non commissum ».

⁴⁾ *Cod. Vat.*, F 18 recto e F 37.

⁵⁾ *DIVINA, op. cit.*, vol. I., pag. 140.

ai 28 marzo, ma egli seppe, nell'interrogatorio dei 31 marzo, addurre un *alibi*, nel quale gli avversari degli ebrei vogliono vedere una prova più che certa della sua innocenza. Ora la prova a me non pare punto raggiunta, e tale non parve certo neppure al tribunale trentino, che altrimenti non avrebbe trattenuto in prigione lo Schweizer fino ai 21 aprile, fino a quando cioè gli ebrei processati si dichiararono rei; dalle confessioni di questi dunque, piuttosto che dall'*alibi* dedussero i giudici l'innocenza dello Schweizer.

Il suo *alibi* manca anzitutto di naturalezza e pare piuttosto preparato ad arte con quelle interminabili peregrinazioni da una chiesa all'altra, fatte dallo Schweizer nel tempo critico. Aggiungasi che l'*alibi* si riferisce al modo con cui lo Schweizer occupò la giornata, il che non esclude ch'egli possa aver ucciso il fanciullo di notte, trasportandolo poi nella cantina di Samuele. Nè si opponga che l'introduzione del cadavere nella casa degli ebrei difficilmente poteva riuscire allo Schweizer per l'oculata custodia che i cittadini stessi facevano attorno a quelle alcune abitazioni; infatti è naturale che si tenessero sorvegliati gli ebrei, non i cristiani e tra questi ultimi sarà anzi sembrato il meno sospetto lo Schweizer, che cogli ebrei aveva vecchi conti da saldare, che aveva premurosamente aiutato Andrea nel ricercare Simone e che con ostentazione di zelo — a nostro giudizio alquanto sospetta — aveva, proprio la domenica di Pasqua, pubblicamente promesso delle bastonate al sarto degli ebrei, perchè praticava in casa loro ¹).

Era dunque lo Schweizer coperto del miglior schermo: la fiducia generale. È vero che in base al suo *alibi*, confermato da prove, non si può attribuirgli il rapimento di Simone; ma all'ora della scomparsa di Simone era invece in città ed anzi poco lungi dalla casa donde il fanciullo fu rapito, la moglie dello Schweizer, la quale secondo i difensori del Ventimigliese era una donnaccia capace d'ogni azione ²). È a deplorarsi il fatto che i giudici trentini imprudentemente non richiesero che anch'essa portasse le sue giustificazioni, accontentandosi invece che essa confermasse l'*alibi*

¹ DIVINA, *op. cit.*, vol. I. pag. 52.

² *Defensio Iudaeorum* in *Capsa* 69 N. 192 dell'arch. luog. d'Innsbruck riprodotta da SCHERER, *op. cit.*, pag. 644: « Iohannes (Scuezer)... machinatus est hoc nephas et per suam concubinam sive uxorem, pessimam mulierem, puerum de cuius nece actum fuit, rapi fecit et abscondi. »

del marito¹). E Angelino Roper, pure accusato di essere stato strumento dello Schweizer nel delitto, appagò i giudici con un *alibi* ancora più miserabile di quello dello Schweizer, perchè riguarda soltanto il contegno suo durante la domenica di Pasqua.

Dalle confessioni del Roper avanti al Ventimigliese, dalle accuse degli ebrei contro lo Schweizer e dalla difettosità dell'*alibi* da costui addotto non voglio già derivare la reità dello Schweizer; ma questo soltanto parmi fuor di dubbio, che i sospetti a carico suo sono pienamente leciti e che il tribunale trentino, mentre fu assai solerte nel raccogliere ogni circostanza che potesse interpretarsi sfavorevolmente agli ebrei, procedette invece contro i cristiani con una trascuranza che sa di parzialità.

Di questa parzialità non è tanto facile indagare le ragioni. Ma già il Ventimigliese incolpò il vescovo di Trento di aver perseguitati e condannati gli ebrei per ingordigia de' loro beni. L'accusa non è certo sventata — come ingiustamente si sostenne²) — per il semplice fatto che l'Hinderbach fieramente protestò contro di essa, o perchè dei 20,000 fiorini renani³) ricavati dalla confisca dei beni degli ebrei gran parte, se non tutti, furono consumati nelle spese processuali. Poteva forse l'Hinderbach prevedere che il processo sarebbe durato sì a lungo per l'intervento del duca del Tirolo e della S. Sede? Che se questo fosse mancato, con molta probabilità in poco più di un mese tutto sarebbe stato finito⁴).

¹) DIVINA, *op. cit.*, pag. 150. La lacuna notata dal Divina nel *Cod. Parr.* va riempita così: « Dicens interrogata quod cum Sbaizer et Ciprianus « remanserunt domi, Sbaizer dixit quod volebat ire ad domum Georgi or- « tolani R^{mi} domini et dicta nocte nunquam surrexerunt de lecto nisi de « mane nec aliquis venit in eorum domum. Et mane sequenti Sbaizer dixit « sibi Dorotheae quod volebat ire ad laborandum in possessionem R^{mi} domini « in burgo sancti martini et post horam Ave Mariae de sero vel parum post « Sbaizer rediit domum nec scit an esset solus an associatus et iverunt in « lectum de quo nunquam surrexerunt nisi de mane et iverunt ad Sanctum « Petrum ad primam missam....» (*Cod. Vat.*, F CXIV.)

²) BONELLI, *Dissertazione*, pag. 155; DIVINA, *op. cit.*, vol. II, 372.

³) DIVINA, *op. cit.*, II vol., 104.

⁴) Ai 21 aprile, quando Sigismondo ordinò la sospensione, era quasi terminato il processo contro i nove pretesi rei principali. E l'Hinderbach stesso afferma in una lettera a Raffaello Zovenzonio, in data *pridie Kal. Apriles* 1475: « De Iudaeis iam dudum supplicium quod merentur sumptum « foret, nisi essent falsi Christiani aurum illorum potius quam mortem ac « penam quam merentur sitientes, qui apud Illustrissimum principem Du-

E neppure gli incensamenti e gli elogi fatti all'Hinderbach in parecchie poesie, dettate da amici suoi ¹⁾ — indotti talvolta dal vescovo stesso a far oggetto dei loro carmi il delitto degli ebrei ²⁾ — ci danno seria garanzia del suo disinteresse.

La giustezza dell'accusa lanciata dal Ventimigliese non si poteva allora, nè si può oggi, dimostrare positivamente, non riflettendo essa un atto esteriore del vescovo, ma una sua aspirazione, per di più tale, che sembrando al vescovo stesso disonesta, fu da lui sempre dissimulata e negata. Eppure, il fervore con cui l'Hinderbach si assunse le difese del podestà di Trento e dei suoi metodi processuali, spesso scorretti ed illegali, doveva insinuare ed avvalorare l'opinione, che egli fosse animato, oltre che da odio per gli ebrei, da cupidigia delle loro ricchezze. E che a queste egli mirasse non asserirono soltanto gli ebrei, i loro fautori ed il Ventimigliese, ma persino fra Bernardino da Feltre.

Infatti la *Cronica dei Frati Minori* ³⁾ ci racconta il seguente episodio. Fra Bernardino in una visita al nostro vescovo fu interrogato che cosa pensasse della morte di Simone. Il francescano diede la

«cem Austriae... effecerunt, ut post extortam a Iudeis veritatem superse-
«dere in hac re fecerit». (Arch. luog. d'Innsbruck C. 69, N. 10). La data è evidentemente sbagliata; anzichè *pridie Kal. Apriles* dovrebbe dire *pridie Kal. maias*.

¹⁾ Il vescovo Hinderbach, che aveva relazioni letterarie con molti umanisti, ed era umanista egli stesso, trovò facilmente chi imprendesse a cantare la sua vittoria. Interessante riuscirà al lettore la seguente lettera di Pomponio Leto, conservataci nell'archivio della Luogotenenza d'Innsbruck.

Episcoporum integerrime, salve.

Ingenti laetitia adfectus sum quod tandem te duce bravium palmanque obtinuerant tridentini procurante diligentissimo Arovino. Et si causa iusta piaque erat, tamen ut fieri solet obtrectatores invenerat. Quid non possunt pecuniae dum modo sunt emptores. Omnia iudeis venalia praesertim incuria nostro quae immo practio huc illuc se flectit; illuxit veritas: quoniam non omnino boni defecere. Gratiae debentur tibi qui non destitisti; tu fidei, fides tui testimonium peribuit. Si cupis pro ipsa victoriae aequitate carmina in quocumque genere, scribe; multi sunt Romae vates qui pro tam sancta re, proque tua auctoritate carmina facient; et ipse curabo

Vale Pridie idus iul. Romae

D. V.

Servus Pomponius Lactus. (Arch. luog. d'Innsbruck - Capsa 69, N. 157).

²⁾ Arch. luog., C. 69, N. 10.

³⁾ L. III., c. 49 e BONELLI, *Dissertazione*, pag. 227 a.

solita risposta: tener egli per certo, che il fanciullo era stato ucciso dagli ebrei. Il vescovo — fosse ancor indeciso sulla tattica da seguirsi o non vedesse di buon viso certe profezie e dichiarazioni, che potevano trarre gli sguardi degli avversari su tutt'altre persone che sugli ebrei — gli oppose, che gli ebrei erano buona gente e che avevano anch'essi il precetto: *non occides*. Non si arrese il padre e continuò: «Se V. S. Reverendissima mi dà licenza che io dica sicuramente, io le dirò il vero per l'onore di Dio in una sola parola. Monsignore, il popolo dice quello che potrebbe essere vero.... Il pane, posto in bocca al cane, lo fa diventar mutolo». Il vescovo comprese l'accusa e, sdegnato, rispose che se gli ebrei fossero apparsi colpevoli, non avrebbero mai avuto un nemico maggiore di lui.

La commissione cardinalizia nel vagliare gli argomenti del Ventimigliese si deve essere trovata a mal partito: invano essa cercava negli atti processuali del tribunale trentino gli elementi per confutare alcune asserzioni del delegato pontificio e specialmente quella della reità dello Schweizer. Ricorse allora ad un mezzo radicale per abbattere d'un colpo tutta l'opera del Ventimigliese: dichiarò nulli tutti gli atti suoi nella causa.

Francesco Pavino ¹⁾ enumera nella sua *Consultatio* i motivi per i quali il tribunale pontificio annullò il processo fatto dal Ventimigliese. Egli dice, conchiudendo, così:

Excessit ergo formam mandati, quia non servavit formam mandati. Primo in quantum assumpsit partes Iudicis. Secundo in quantum processit ad instantiam expressam Iudaeorum. Tertio in quantum processit contra certam personam. Quarto in quantum processit solus sine collega. Quinto in quantum commisit vices suas assessori. Sexto in quantum extra locum et civitatem Tridenti. Septimo procul dubio in quantum tradidit sanguinem innocentem perfidis Iudaeis, videlicet infantes illos, qui modo essent Christiani, quorum animae plus valerent, quam totus mundus ²⁾.

¹⁾ Quale auditore delle cause del S. Palazzo e della Ruota, assistette la commissione cardinalizia nella revisione del processo. Padovano d'origine, era stato condiscipolo del vescovo Hinderbach (vedi lettera del vescovo nostro a fra Michele da Milano in BONELLI, *Dissertazione*, pag. 14 c), ed era amico ed ammiratore di fra Bernardino da Feltre (WADDINGUS, *Annales Minorum* XIV pag. 328 ed. Fonseca, 1731; oppure SCHERER, *op. cit.*, pag. 608).

²⁾ In BONELLI, *Dissertazione*, pag. 132 b.

Sub *primo* e *quarto* si afferma come contravvenzione al mandato l'essersi il Ventimigliese comportato quale giudice inquirente e l'aver egli agito indipendentemente dal vescovo di Trento. È infatti vero che, dapprima, l'Hinderbach era stato nominato collega del Ventimigliese, ma posteriormente papa Sisto IV, con breve 12 ottobre 1475, riconobbe l'impossibilità pratica di questa disposizione, e la revocò, conferendo al Ventimigliese pieni poteri. Ecco il breve:

Venerabili fratri Episcopo Ventimiliensi

Xistus papa quartus. Venerabilis Frater salutem et apostolicam benedictionem. Intelleximus quo studio prosequaris per nos tibi factam commissionem circa factum illius pueri qui dicitur Tridenti per Iudaeos in obprobrium fidei interfecti. Diligentiam tuam in Domino commendamus. Et licet arbitramur venerabilem fratrem Ioannem Episcopum tridentinum, cui per alia nostra breviam commiseramus ut una tecum in omnibus his procederet, pro integritate sua et in nos et statum ac sedem istam devotione, circa hoc in nullo tibi non modo adversari sed imo favere et assistere, uti tamen ipse et alii officiales id absque nota popularium securius facere, et fraternitas tua commissionem huiusmodi eo facilius exequi possit... tibi in his que circa inquisitionem illius vel alterius, circa executionem Commissionis tue huiusmodi praecipienda et mandanda videbunt, plenarie obediendum et obtemperandum sub excommunicationis aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis; monendi ac cogendi ac compellendi auctoritate apostolica tenore praesentium plenam et liberam committimus ac concedimus facultatem et auctoritatem. Invocato etiam ad hoc — si opus fuerit — auxilio brachii secularis, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anullo piscatoris Die Duodecima mensis octobris 1475 pontificatus nostri anno quarto¹⁾.

Cadono così due dei principali motivi, o pretesti, sui quali venne fondato l'annullamento del processo del Ventimigliese. Egli poteva adunque assumere le parti di giudice inquirente, pretendere piena obbedienza ai suoi ordini e dichiarare incorso nella scomunica chiunque ad essi trasgredisse.

Purtroppo non potei rilevare se il breve fosse indirizzato —

¹⁾ Arch. luog. d'Innsbruck - Capsa 69 N. 36.

come è probabilissimo ¹⁾ — a Rovereto, nel quale caso le lodi del papa al commissario escluderebbero, già di per sé, l'illegalità del suo trasloco in questa città (sub *scrito*). Del resto egli poteva in base al mandato stabilirsi fuori di Trento, qualora non avesse ritenuta la nostra città luogo adatto al suo ufficio. Nè tale potevasi considerare Trento, la cui cittadinanza, accesa da odio contro gli ebrei ed avida di vendetta, non era punto disposta a tollerare chi la pensasse diversamente. Infatti appena si conobbero i risultati dell'inchiesta del Ventimigliese, si riversarono su di lui le ire dei cittadini, i cui sentimenti sono rispecchiati in due poesie anonime, piene di volgari invettive ed accuse ²⁾; nessuno osava con animo

¹⁾ In venti giorni la notizia del passaggio del Ventimigliese da Trento a Rovereto poteva benissimo essere giunta a Roma.

²⁾ Riporto alcuni versi di queste due poesie. L'una (Arch. luog. di Innsbruck — Capsa 69 N. 199) incomincia così:

*O tu qui Christi praecoris optimi nomen
Usurpas, improbe frater Baptista Iohannis,
Et falso praefers, habitumque religionis
Dominici patris, cuius nec regulam servas,
Nec mores sanctos, sed bis Apostotas idem,
Ac inter fratres gratia tu scismata mores
Et scandala, quaeque nondum sopita manent.
Sceleribus quoque et fraudibus pontificatum
Conscendis tandem: et vano te titulo iactas
Nomine quo magis hebreus aut trapezita
Evocitandus erat: lucris, qui milibus ardet
Nomen, quod augurio creditur inesse tuo.
Quique pro tot milibus diceris pepigisse Iudeis
Auxilia carta, quae perfidissime solvis.
Nam te subarrant sex milibus atque sexcentis
Persolvunt primum quam pedem ab urbe referres.
Proch facinus, Christe; quanto te vendidit iste
Antistes Annae similis aut Caiphæ tristi
Vel perfido Iudae Scarioth qui nomine dictus.
Non tu praecoris vicem geris, sed antecristi
Qui miranda dei nugis subvertere quaeris.*

Un'altra (ibidem N. 200) esordisce in questo modo:

*O frater cui dat viginti milia nomen
Romanæ eternus dedecus ecclesiae,
Nocte dieque studeas legem pervertere Christi
Catholicamque paras annihilare fidem.*

tranquillo avvicinare il commissario pontificio, che la voce pubblica voleva compro dall'oro ebreo e condannava quale traditore di Cristo e ministro del diavolo ¹⁾).

Non ha fondamento l'obbiezione che, se al Ventimigliese era concesso di mutare sede, egli non poteva però scegliere Rovereto, perchè città lontana da Trento e fuori del Principato. Riconosco che il mandato imponeva al Ventimigliese di compiere il suo esame a Trento, o in luogo a Trento vicino, e ciò allo scopo che il nostro vescovo potesse cooperare con lui. Ma il breve pontificio dei 12 ottobre, contrariamente al mandato, dava al Ventimigliese la facoltà di agire da solo: tolto così l'obbligo di un'azione comune, non aveva più motivo di sussistere una disposizione ad esso del tutto accessoria; con altre parole, più non importava che il Ventimigliese non s'allontanasse di troppo dalle porte della città.

Sub *tertio* è da notare, che dall'idea di revisione di un qualunque processo civile o penale non si può scompagnare l'autorizzazione all'uso di prove nuove; tanto è ciò vero che nel diritto comune medievale la revisione tipica è quella *ob noviter reperta*. Sta ora il fatto che il Ventimigliese non imbasti punto un processo *contra certam personam* — come affermò la commissione cardinalizia, — ma si servi del Roper e di Volfango come di mezzi

*At puer ille Simon fidei nova gloria nostrae
Hebraei nuper quem necavere canes
Contra stat, tela tenens, vetat istud iniquum
Quod celare scelus qualibet arte paras.*

E termina:

*Odus Christicolae, Christi contemptor et hostis,
Et talmutheis legibus invigilas,
Singula cum sic sint, in te mala cuncta redundant:
Te mare, te venti, te fera perdat hyems,
Aute diem rapiant tibi fata novissima vitam,
Et tua tartareos nutriant umora canes. (sic)
Sic benedictus homo tibi qui mala praecatur
Qui te devovet sic benedictus homo.*

¹⁾ Il Ventimigliese sostenne che il motivo principale per cui lasciò Trento, fu appunto questo che qui « ipse officium suum exequi non poterat, « tanta erat custodia quae per homines episcopi tridentini fiebat et propterea « illi qui veritatem dicere affectabant de aliquo scandalo sibi futuro dubi- « tantes aliquid dicere nollebant et penitus diffidebant. (Arch. luog. d'Innsbruck, *Confutationes cit.*, N. 1.).

di prova, ragione per cui voleva portarli a Roma ¹⁾ anzichè pronunciare lui stesso una sentenza, come avrebbe dovuto fare se essi fossero stati gli inquisiti. Abbiamo dunque a trattare con due semplici *instrumenta probationis* — per usare la terminologia del diritto canonico — e non già con veri *rei*. Non potendo supporre nel Pavino la più crassa ignoranza in materia processuale, dobbiamo dire che anche questa sua obbiezione fu un'artificiosa ed abile mossa, colla quale sfruttò forse la poca competenza giuridica dei cardinali per strappare loro la condanna del Ventimigliese.

Un'altra pretesa illegalità del commissario pontificio (sub *secundo*) consiste in ciò, che egli procedette ad espressa istanza degli ebrei, che cioè qualche atto suo fu da loro consigliato. Così, per esempio, ad istanza di due avvocati ebrei il Ventimigliese citò il vescovo ed il podestà nostro a rispondere ad una apologia degli imputati. Ora dal mandato non risulta punto che fosse volontà del pontefice, che il commissario nel ricercare la verità facesse astrazione da tutto ciò che gli ebrei avrebbero sostenuto a loro difesa. Un simile ordine sarebbe stato contrario ad ogni criterio di equità, e per noi costituirebbe un indizio evidente che il pontefice non voleva il trionfo della verità, ma la condanna degli ebrei. Onde i cardinali, che per abbattere l'edificio del Ventimigliese si aggrapparono a questo pretesto, mostrarono di non conoscere il compito di un giudice, di non sapere che la verità può scaturire anche da bocche ebrei, non essendo essa sempre e in ogni riguardo monopolio de' cristiani.

Il Ventimigliese riconobbe di esser venuto meno al suo dovere, nell'assumere informazioni sui pretesi miracoli, in quanto talora affidò tale compito a un suo segretario, e cercò di scusarsi cogli argomenti di don Abbondio davanti al cardinal Borromeo: il popolo, fortemente irritato contro di lui, gli minacciava la morte se non confermava i miracoli; ed egli *ad evitandum periculum coactus*, cessò allora di accogliere personalmente le deposizioni sugli stessi pur sapendo di mancare così al suo ufficio. I cardinali non riconobbero in queste ragioni la giustificazione del suo contegno. Tuttavia questa mancanza del Ventimigliese (sub *quinto*) può, tutt'al

¹⁾ Il Roper fu da lui condotto infatti a Roma; altrettanto non poté fare il commissario anche con Volfango - benchè tale fosse stata la sua intenzione: *Cod. Com.*, F. 47 - perchè questi ai 26 ottobre era stato nuovamente arrestato dal tribunale di Trento: *Cod. Inns.*, Capsa 69, N. 3, pag. 10.

più, torre efficacia al suo giudizio sui miracoli, ma non è, a mio credere, sufficiente per infirmare, da sola, ogni atto del suo processo ¹⁾).

E siamo finalmente all'ultima pretesa colpa del Ventimigliese: egli impedì la conversione dei bambini ebrei, affidandoli alla custodia de' loro correligionari (sub *septimo*). Sisto IV ai 18 ottobre aveva scritto al vescovo Hinderbach, ordinandogli di lasciar liberi i fanciulli e le donne ebreo, se fossero esenti da colpa ²⁾). Il vescovo non eseguì l'ordine, e se la mancata esecuzione di esso è giustificata in riguardo alle donne ebreo, essendo ancora dubbia la loro innocenza, non lo è riguardo ai fanciulli, che per la tenera età furono anche dal tribunale trentino considerati come innocenti e irresponsabili del delitto. La volontà del pontefice fu adempiuta solo quando il Ventimigliese, ai 2 novembre, mandò al podestà e al capitano un messo con una lettera, che ordinava di permettere che i figlioli degli ebrei parlassero liberamente col latore della lettera e partissero con lui, se lo bramassero ³⁾). Ma al Ventimigliese non si può rimproverare per quest'atto di aver voluto impedire la conversione dei bambini ebrei: si trattava di affidarli a chi per loro facesse le veci dei genitori giustiziati od incarcerati: ed il pensiero del commissario pontificio doveva correre spontaneo ai correligionari dei bambini, anzichè ai cristiani, che per il loro odio contro gli ebrei difficilmente avrebbero prodigato a questi innocenti fanciulli cure paterne.

¹⁾ A proposito di quest'istruttoria sui miracoli ci sono svelati altri intrighi messi in opra dal vescovo Hinderbach a danno delle ricerche del Ventimigliese. Aveva quest'ultimo preparati degli avvisi, coi quali invitava chiunque fosse a conoscenza di miracoli, a venire da lui per renderne testimonianza. « Nihilominus dominus episcopus prohibuit ne dicta edicta in « principio affigerentur in publico, protrahens de die in diem promittens « quod sine edictis faceret testes venire... et hoc maliciose, ne commissarius « fundaret jurisdictionem suam et vollens ut occuparentur solum testes « examinando pro ipso missi... Commissarius per se ipsum testes aliquorum « assertorum miraculorum examinavit diligenter cum debitis interrogationibus et invenit mendaciter, fraudolenter et sub dolo dicta miracula fuisse « descripta et divulgata. Et quia multi de populo qui furore magis quam « voce et magis temeritate quam devotione monebant minabantur per angelos ipsius civitatis mortem nisi ista miracula confirmaret. ut per fideles « dignos testes ei significatum fuit, adeo aliquibus noctibus fecit stare armatos ad custodiam camerae suae ». E per questi suoi timori cessò, da tale momento, di assistere in persona alle deposizioni sui miracoli.

²⁾ DIVINA, *op. cit.*, II vol., 108.

³⁾ DIVINA, *op. cit.*, II vol., 110.

E non si può parlare di un tentativo del Ventimigliese di impedire la loro conversione: anzitutto volendo eseguire, almeno fino dove era possibile, l'ordine pontificio, non si presentava altra via che separare i figli dalle madri assieme alle quali erano stati fino allora sorvegliati; inoltre nell'epoca in cui tale separazione fu dal Ventimigliese domandata ed ottenuta, nessuna probabilità esisteva per la conversione delle madri: non era ancor incominciato il processo contro di loro, quel processo nel quale le donne ebrae si mostrarono più forti dei mariti stessi nel tener duro ai tormenti e nel sostenere con fierezza virile e resistenza meravigliosa la propria innocenza. Fu solo alla fine del processo, nel marzo 76, che esse improvvisamente pensarono alla conversione; ma non essendo questa prevedibile prima che incominciasse il processo e non esistendo quindi, in quell'epoca, le possibilità che colle madri venissero battezzati anche i bambini, resta esclusa nel Ventimigliese l'intenzione di impedire la conversione di questi, e con ciò anche la colpa addossatagli.

Ci apriamo così la via allo studio del processo trentino: esamineremo se da esso risulti quella pretesa reità degli ebrei, che il Ventimigliese negò, e che Sisto IV non seppe affermare ad onta delle lunghe ricerche della commissione cardinalizia.

* * *

Già il diritto romano aveva sancito l'aureo principio che ogni dichiarazione strappata colla violenza fosse pienamente nulla. In conformità a questa regola — che da sola basterebbe ad attestare l'alto grado della civilizzazione romana — per tutta l'epoca repubblicana mai si ricorse alla tortura, in nessun ramo del diritto formale. Ma, durante il principato, la tirannide cercò di salvaguardarsi con repressioni violente e facendo libito lecito in sua legge: e fu appunto in processi per lesa maestà che per la prima volta si applicò la tortura. Dapprima questo mezzo coercitivo fu una misura straordinaria, non contemplata dalla legge; finchè, nel 161, gli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero permisero l'uso della tortura in processi di qualunque natura contro *humiliores*; trattandosi invece di *honestiores*, soltanto in processi per lesa maestà e magia¹). La tortura da questo momento diventa uno spediente sempre più comune nella procedura, tanto che nelle legislazioni

¹ THEODOR MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, pag. 405.

medievali, smarrita completamente la diritta via, si giunse a riconoscere la tortura come mezzo del tutto legale e normale per ottenere dal reo la confessione. E ci vollero più secoli dell'epoca moderna prima che si abbattesse questo avanzo di barbarie, prima che si riconoscesse che la volontà umana troppo spesso si piega di fronte a patimenti fisici, e che la tortura nelle mani del giudice serve più al trionfo del suo arbitrio che a quello della verità.

Gli ebrei sottoposti a tortura — e a tortura veramente spietata ¹⁾ — confessarono di essere gli autori del delitto. Se del processo trentino altro non sapessimo che questo fatto, nessuno certo oserebbe oggi affermare indiscutibile la reità degli ebrei; perchè, grazie al cielo, ormai la confessione cavata con tormenti non è più la *regina probationum*, non è più la prova infallibile della colpa dell'accusato. Ma rimangono i protocolli del processo, i quali ci permettono di studiare ogni minimo particolare della causa, e con l'aiuto dei quali alcuno credette di poter dar valore alle nude confessioni, facendo rilevare la circostanza, che gli ebrei nel narrare le modalità del delitto furono abbastanza concordi. Questa certa uniformità delle deposizioni è il punto d'appoggio principale per i sostenitori della reità degli ebrei.

¹⁾ Ecco un esempio ordinario di tortura: « Vitalis per praefatum do-
 « minum Potestatem interrogatus quod dicat veritatem respondit se dixisse,
 « tunc iussus est spoliari et ligari et elevari; qui elevatus interrogatus quod
 « dicat veritatem respondit: Sinatis me et ego dicam veritatem. Tunc iussus
 « est deponi plane, quo deposito interrogatus ut supra, respondit se dixisse.
 « Tunc iussus est elevari, quo elevato data fuit sibi una cavaleta, qua data
 « interrogatus quod dicat veritatem, respondit ut supra, et dum staret ap-
 « pensus interrogatus ut supra respondit: Sinatis me et ego dicam ea quae
 « scio, et depositus fuit plane; quo deposito interrogatus ut supra respondit
 « ut supra, et tunc elevatus fuit et data sibi una cavaleta, qua data interro-
 « gatus ut supra respondit ut supra. Et dum staret appensus accepta fuit
 « una patella ferrea plena igne in qua positum fuit de sulfure, quae patella
 « cum dicto sulfure posita fuit sub naso ipsius Vitalis. Interrogatus quod dicat
 « veritatem respondit se dixisse et tunc data fuit sibi una cavaleta. Inter-
 « rogatus quod dicat veritatem respondit: Sinatis me ego cogitabo, et tunc
 « dimissus fuit in terra plane, quo deposito interrogatus ut supra respondit
 « ut supra et post modicum spatium fuit elevatus et accepta dicta patella cum
 « dicto sulfure posita fuit sub naso et postea data fuit sibi una cavaleta,
 « qua data interrogatus quod dicat veritatem respondit: Sinatis me ego volo
 « cogitare, qui depositus fuit et interrogatus ut supra respondit ut supra et
 « tunc disligatus fuit et praefatus dominus potestas dixit ei quod debet bene
 « cogitare quia volebat habere veritatem et iussit ipsum duci ad carceres
 « animo repetendi ut supra ». (*Cod. Vat. F. XXXVIII r.*).

Il Bonelli ¹⁾ dunque e recentemente il Divina ²⁾ dissero: «la tortura, qualunque essa siasi, non giugnerà mai ad investire, con profetico spirito i tormentati, e fare che in cosa la quale debbano figurarsi tutta in quel momento, fra pene tanto acerbe, anche per rapporto alle circostanze tutte, minutamente s'accordino». L'argomento è in apparenza assai forte, e di fronte ad esso dovremmo piegare il capo se le cognizioni nostre fossero limitate agli atti processuali pubblicati dal Divina; il quale allo scopo di dimostrare l'uniformità delle deposizioni, ne dimenticò alcune che in tale dimostrazione gli sarebbero riuscite d'inciampo. In realtà però non si tratta di uniformità, ma solo di una certa concordanza; e questa spero di potere spiegare, anche senza ammettere necessariamente la reità degli ebrei, e senza ricorrere al caso o... allo spirito profetico. Non riporterò qui le varianti su circostanze poco importanti; anch'io le riconosco inevitabili in un processo tanto complicato, e chi vuole conoscerne alcune non ha che a consultare il Bonelli ³⁾ o il Divina ⁴⁾.

¹⁾ BONELLI, *Op. cit.*, pag. 95, XXIX. Già il PAVINO si era fatto forte specialmente su quest'argomento dell'uniformità. Nella sua *Consultatio* egli dice trionfalmente:

« Concordant autem in omnibus infrascriptis. Primo, videlicet in corpore reperto idemptice et bene recognito. Secundo, in sexu, idest masculo. Tertio, aetate, xilicet infantili. Quarto, quantitate occidentium Iudaeorum masculorum. Quinto, qualitate et occisi, et vulherum, scilicet in maxilla, crure et puncturis. Sexto, loco scilicet in domo Samuelis Civitatis Tridenti, vulgo Contrata del Fossato. Septimo, loco loci scilicet in Synagoga, et almemore et coopertorio. Octavo, tempore scilicet anno Iubilaei MCCCCI.XXV, ecc. ». (BONELLI, *op. cit.*, pag. 111, a). Ai singoli punti darò, qua e là, risposta, cercando di dimostrare che la concordanza in essi può originare da altre cause, che non sia la reità degli ebrei. Per ora mi limito a notare che quest'elenco del Pavino, dimostra in lui o ignoranza del processo o buon grado di ciarlataneria. Infatti come sarebbe altrimenti possibile ritenere serio indizio a danno degli ebrei la loro concordanza nel confessare il rinvenimento, il sesso, l'età, il luogo delle ferite, mentre è certo che il cadavere fff spogliato ed esaminato, già la sera della domenica di Pasqua, alla presenza di tutti gli ebrei dimoranti a Trento, convocati d'ordine del podestà? Nessuna meraviglia poi che gli accusati sieno stati concordi nell'indicare l'anno e il giorno dell'uccisione. Sapevano infatti — e lo proveremo — che secondo il preteso loro rito pasquale il sacrificio del bambino cristiano doveva aver luogo il giorno della pasqua ebraica.

²⁾ DIVINA, *Op. cit.*, I vol., pag. 195, e II vol., pag. 362.

³⁾ BONELLI, *Op. cit.*, pag. 123 segg.

⁴⁾ DIVINA, *Op. cit.*, II vol., pag. 363.

Rileverò invece alcune contraddizioni gravissime, che a parer mio bastano perchè nessuno possa, in avvenire, parlare di uniformità nelle deposizioni, e trovare ancora chi presti fede alla sua professione di sincerità e di imparzialità storica. Affinchè ognuno possa constatare queste contraddizioni credo opportuno di esporre il modo in cui il rapimento ed il martirio del B. Simone sarebbero avvenuti secondo le risultanze *finali* del processo.

L'ebreo Tobia, per incarico dei principali ebrei di Trento, rapì il bambino e lo portò in casa dell'ebreo Samuele. La sera di questo stesso giorno ¹⁾ cioè del 23 marzo 1475, il fanciullo venne barbaramente martorizzato nell'antisinagoga, la quale si trovava nella casa di Samuele. Al martirio assistettero ed ebbero parte più o meno attiva i seguenti ebrei: Samuele e suo figlio Israele, Mohar col figlio Bonaventura, Bonaventura, cuoco di Samuele, Mosè il Vecchio, Vitale e Tobia. Durante il martirio si attorcigliò al collo del bambino un fazzoletto, per soffocarne i gemiti. Il cadavere fu subito nascosto in un fienile della casa di Samuele, e in questo luogo rimase fino alla sera di venerdì, in cui Samuele lo trasportò nel suo stallo, nascondendolo in un cantuccio. La mattina del sabato il cadavere fu trasportato nella sinagoga; qui restò fino alla domenica, quando Bonaventura cuoco, per ordine di Samuele, lo portò nel fossato.

Questa, in brevi tocchi, sarebbe la sorte toccata al disgraziato bambino. Vediamo ora alcune tra le divergenze più gravi in cui caddero i presunti rei, prima che i giudici ottenessero da loro la narrazione in quella forma definitiva, che qui esposi.

Bonaventura di Mohar, nell'interrogatorio 28 marzo, dichiara che l'uccisione ebbe luogo in casa dell'ebreo Angelo; che il bambino fu rapito dallo Schweizer ed ucciso da Isacco, cuoco di Angelo ²⁾.

Israele attribuisce il rapimento ad Isacco e dice di aver ciò inteso da Bonaventura cuoco ³⁾. Sono dunque due accusati, e per di più due dei pretesi rei principali, che scostandosi dagli altri ci additano come colpevoli del delitto Isacco ed Angelo: secondo gli

¹⁾ Ricorreva appunto in quel giorno la pasqua degli ebrei (Cod. Inns., F. 2, 4, 22, 62).

²⁾ Cod. Vat., F. XVII v.

³⁾ Cod. Vat., F. XXVII v. e Cod. Par., F. XXXIV.

altri invece, od almeno secondo i più, Angelo ed Isacco non avrebbero neppur assistito all'uccisione; questa poi sarebbe avvenuta in casa di Samuele, e Tobia sarebbe stato il vero rapitore del bambino.

Nel fare il nome di coloro che avrebbero assistito al martirio, gli accusati sono abbastanza concordi, ma tali dovevano essere, purchè avessero fior di senno, anche non concesso che dell'uccisione essi fossero veramente rei. Infatti ogni inquisito alla domanda: « Chi fu presente all'uccisione? » avrà fatto press'a poco questo ragionamento: secondo il preteso rito pasquale ebraico l'uccisione del bambino dovrebbe avvenire nella sinagoga; la sinagoga è in casa di Samuele; siccome durante i tre ultimi giorni della settimana santa vigeva anche a Trento per gli ebrei la proibizione di uscire di casa¹⁾, così all'uccisione non possono aver partecipato che gli ebrei abitanti in casa di Samuele, più Tobia, che per la sua professione di medico non era soggetto a quella proibizione. E infatti quasi tutti gli accusati concordano nel nominarci tra i presenti al martirio Tobia e i sette ebrei che dimoravano in casa di Samuele (Samuele ed Israele, Mohar e Bonaventura di Mohar, Bonaventura cuoco, Mosè il Vecchio e Vitale). Anzi Mosè, figlio di Salomone, ci dice di aver indicati avvertitamente quali partecipanti all'uccisione quei sette ospiti di Samuele e Tobia, dopo aver fatto il nostro stesso ragionamento: egli rispose, *quod scit quod Iudaei de domo Samuelis illum interfecerunt, quia illo tunc, quando fuit interfectus, alii Iudaei non exiebant domos suas*²⁾.

Non v'è però, neppur qui, uniformità completa. Secondo alcuni inquisiti anche Angelo avrebbe assistito all'uccisione, secondo altri no; secondo Bonaventura di Mohar erano presenti soltanto: Samuele, Tobia, Israele, Mosè il Vecchio, Mohar e Bonaventura di lui figlio³⁾; secondo Israele invece vi avrebbero assistito tutti costoro: Mosè il Vecchio, Samuele, Tobia, Angelo, un ospite di Angelo di cui non ricorda il nome, Mohar, Iof, Mosè il giovane, maestro dei figli di

¹⁾ La proibizione non era fondata su espressa disposizione di legge, ma su vecchia consuetudine, che risaliva alla seguente norma stabilita dal Concilio ecumenico del 1216: « Iudaei et Saraceni utriusque sexus... in die « passionis domini non debent in publicum progredi, nec in contumeliam « creatoris prosilire. » (*Corpus Iuris Canonici, Decret. Greg.*, Lib. V, tit. VI, cap. 15).

²⁾ *Cod. Com.*, F. 219 v.

³⁾ *Cod. Vat.*, F. XVIII v.

Tobia, Bonaventura cuoco, Bonaventura di Mohar, Vitale, Salomone, Isacco, servo di Angelo, Lazzaro, nipote di Angelo, Israele di Norimberga, ospite di Tobia, ed Israele, figlio di Samuele¹⁾). Secondo Iof, gli uccisori del B. Simone sarebbero: Tobia, Mosè il Vecchio, Samuele ed Israele²⁾).

Israele, in disaccordo con Samuele e con Tobia, affermò nell'interrogatorio 9 aprile, che il cadavere fu, subito dopo il martirio, nascosto in cantina e precisamente *positum fuit post vegetes in quodam cantono a parte sinistra et in loco multum obscuro, in quo loco dictum cadaver sic stetit usque ad diem dominicam sequentem*³⁾).

E Tobia, il quale avrebbe dovuto conoscere ogni particolare del triste fatto, ci narra quanto segue sul luogo in cui il cadavere sarebbe stato nascosto: *Mane sequenti quae fuit dies veneris, summo mane, Samuel, Israel eius filius, Bonaventura filius Mohar venerunt in domum ipsius Thobiae et portaverunt cadaver dicti pueri mortui, quod cadaver sic portaverunt venientes ad traversum tecta certarum domorum intermedantium domum ipsius Thobiae et Samuelis. quem puerum cum sic portassent ut supra Samuel et ipse Thobias illum abscondiderunt in penore ipsius Thobiae sub quadam vegete. Et dicit interrogatus quod interim quod ipse Thobias et Samuel portaverunt puerum in canipam. praedicti Israel et Bonaventura se reduxerunt in stubam ipsius Thobiae in qua etiam aderant alii de familia Thobiae et hoc ne illi de familia praedicta Thobiae haberent causam videndi cadaver pueri. Et postea praedicti Samuel et Israel et Bonaventura recesserunt de domo ipsius Thobiae redeundo ad domum Samuelis per eandem viam, dicens quod ideo praedicti portaverunt dictum cadaver in domum ipsius Thobiae, quod dubitaverunt ne perquisiretur puer in domo Samuelis. Et die sabbati sequenti de mane Samuel et Israel eius filius redierunt in domum ipsius Thobiae per tecta ut supra, et solus Samuel ivit in canipam et accepit dictum puerum et illum asportaverunt per eandem viam*⁴⁾).

Mi piace ancora riportare qui sotto la narrazione che del rapimento e del martirio fece Israele nell'interrogatorio 9 aprile. Il Divina pensò utile non riprodurla, e si limitò a dire che in questo interrogatorio Israele «aveva variato in qualche circostanza di luogo

¹⁾ Cod. Vat., F. XXVIII.

²⁾ Cod. Com., F. 165 v.

³⁾ Cod. Vat., F. XXVIII.

⁴⁾ Cod. Vat., F. LXXI.

e di modo »¹⁾). Vorrebbe dunque far credere il Divina trattarsi proprio di un'inezia; in realtà siamo invece di fronte ad una narrazione affatto diversa da quella degli altri²⁾).

¹⁾ DIVINA, *op. cit.*, I vol., pag. 239.

²⁾ Riguardo al rapimento del fanciullo egli disse: « Dum Isaac intrasset stabulum Samuelis intrando per domum Samuelis postea etiam aperuit hostium dicti stabuli per quod itur super stratam per quam itur ad stabulum balnei. Et dum dictus puer transiret per dictam viam dictus Isaac cepit dictum puerum et illum traxit in stabulum et clausit hostium deversus dictam stratam et portavit puerum praedictum in domum Samuelis ». (*Cod. Vat.*, F. XXVII v.). Nello stesso interrogatorio Israele ci descrive il martirio di Simone nel modo seguente: « Qui puer sic stetit in camera praedicta quasi usque ad mediam noctem et circa mediam noctem Vitalis de mandato Samuelis, ivit vocatum Thobiam, et credere suo ivit vocatum Angelum, tamen non affirmat de Angelo. Qui venerunt ad domum ipsius Samuelis, qui cum sic venissent Samuel mandavit Isaac quod deberet accipere dictum puerum et illum portare in canipam ubi tenent vinum, quae est posita in dicta domo Samuelis versus montes; qui puer sic portatus fuit per Isaac associantibus omnibus infrascriptis in canipam: Moise antiquo; Samuele; Thobia; Angelo; quodam forense iudeo cuius nomen nescit, nisi quod hospitabat in domo Angeli; Mohar; Iof; Moise iuvene, magistro in domo Thobiae; Bonaventura, coco dicti Samuelis; Bonaventura, consobrinus ipsius Israelis; Vidali; Salomone, famulo Thobiae, fatuo; Isaac, famulo Angeli; Lazaro, nepote Angeli; Israhele de Nurrenberga, habitatore in domo Thobiae; et ipso Israhele Samuelis.

« In qua canipa cum omnes isti fuerunt, Moises magister Thobiae, iuvenis, spoliavit dictum puerum et postea Thobias accepit unam fassam et illam ligavit ad collum pueri et postea Isaac accepit dictam fassiam et illam ligavit ad quandam caniculam ad quam erat appensa lanterna sub solarium canipae et ita suspendit dictum puerum vivum et plorantem; et dicit quod dictus Isaac cum suspendit dictum puerum posuit sub eius pedibus quandam brentellam ut possit attingere ad solarium ad ligandum fassiam. Quo puero sic suspenso et astantibus omnibus istis Moises antiquus habens unam tenaleam in manibus primus incidit carnes cum tenalea in maxillam dextram pueri et secundus fuit Samuel qui etiam ipse habens aliam tenaleam in manibus abscidit de carnibus dicti pueri de eodem loco ubi absciderat Moises. Tertius fuit Angelus qui accepit tenaleam de manibus Moisis antiqui et similiter abscidit de carnibus dicti pueri in dicto loco. Et Thobias accepit tenaleam de manibus Samuelis et cum ea abscidit de carnibus dicti pueri in tibia dextra a parte exteriori.

« Et dicit quod Bonaventura et Vitalis tenebant quandam scutellam de terra sub maxilla dextra et in ea colligebant sanguinem qui cadebat de vulnere maxillae, et Isaac et Iof habebant aliam scutellam de terra quam tenebant sub tibia dextra ad colligendum sanguinem qui defluebat a vulnere tibiae dextrae, quem sanguinem postea posuerunt in unum ca-

Israele in questo interrogatorio ha tutto l'aspetto di un innocente, che per sottrarsi alla tortura vuole appagare i giudici, dichiarando sè e i suoi correligionari colpevoli del delitto. È evidente che egli lasciò libero il freno alla sua fantasia per architettare il modo in cui, secondo la presumibile opinione dei giudici, l'uccisione dovrebbe esser successa. Ma, disgraziatamente per lui, non riuscì ad indovinare la descrizione fatta dagli altri. Ai 13 aprile fu inutilmente sottoposto a tortura perchè modificasse la sua confessione; nell'interrogatorio 14 aprile nuovamente sostenne, malgrado i tormenti, di aver già detto la verità, e, sospeso alla corda, esclamava: *quod et si staret bene per X, XX, XXX annos nescit aliter dicere quam supra*

« tinum. Et non ricordat qui fuit ille qui sic posuerit. Quam tibiam dex-
 « stram ipse Israel tenebat elevatam ut comodius sanguis colligi posset. Qui
 « sanguis in totum erat ad mensuram unius scutellae cum dimidia. Et dicit
 « quod dictus Moises antiquus cum uno gladio perforavit summitatem vir-
 « gae dicti pueri cum puncta gladii. Et quia dictus puer dum sic staret
 « suspensus ut supra, et fiebant dicta vulnera multum plorabat, accepta fuit
 « una corda et in medio cordae fecerunt laqueum quem posuerunt ad collum
 « dicti pueri et una pars omnium suprascriptorum accepit unum ex capiti-
 « bus dictae cordae trahendo cordam adversus se et alia pars accepit caput
 « aliud dictae cordae trahendo adversus se et ita stringendo cordam suffu-
 « caverunt seu strangulaverant dictum puerum. Quo suffucato omnes su-
 « prascripti exceptis infrascriptis et omnes alii suprascripti praeter Moysen
 « antiquum, Samuelem, Angelum et Thobiam habebant in eorum manibus
 « singuli singulam acum, cum qua acu unusquisque perforavit personam
 « dicti pueri faciendo penetrare dictas acus in personam dicti pueri per
 « medium digitum vel circa et aliqui bis, ter, quater perforaverunt nec scit
 « aliter dicere precise quotiens sic perforaverunt, tamen dicit quod ipse
 « Israhel perforavit decies vel circa. Et dicit quod ipse Israhel dedit acus
 « praedictas suprascriptis omnibus et quod ita perforaverunt ex consilio
 « Moysis antiqui qui eis dixit quod multum promerebant ita faciendo et ne-
 « scit postea quid factum fuerit de dictis acubus. Et dicit quod dum supra-
 « scripta agerentur in canipa ut supra, Brunetta, mater ipsius Israhelis venit
 « in canipam et vidit puerum suspensum ut supra, quae dixit: oimè et sta-
 « tim inde recessit et amplius non rediit. Quibus sic factis Samuel mandavit
 « famulis ibi astantibus quod deberent deponere dictum cadaver et illud in-
 « duere et abscondere post vegetes.... » (*Cod. Vat.*, F. XXVIII seg.). Per
 controllare l'enorme diversità tra questa descrizione del martirio e quelle di
 altri pretesi rei, si legga in DIVINA, *op. cit.*, il capitolo VIII del primo
 volume (pag. 228 segg.). Qui non solo compaiono in scena, con parti ben
 determinate, personaggi nuovi, ma il disaccordo si estende anche alla lo-
 calità in cui il martirio sarebbe avvenuto, e a quasi tutti i particolari del-
 l'uccisione.

*divit*¹). La sua fantasia era dunque esaurita, e fallito questo primo esperimento, l'accusato non aveva di sè tanta fiducia da sperare, ritentando la prova, esito più felice. Può darsi che Israele sia stato veramente reo, abbia avuto esatta nozione del luogo, modo, e dei presenti all'uccisione, e che egli per intralciare la via alla giustizia abbia deliberatamente voluto svisare il fatto nello stesso tempo che a danno suo faceva la più ampia confessione. È però questa un'ipotesi strana parecchio; chè se Israele avesse realmente avuto l'intento di arruffare la matassa che i giudici dovevano svolgere, ben altri mezzi più radicali sarebbero stati a sua disposizione; nè avrebbe certo fatto una narrazione, la quale anzichè diminuire la colpa degli altri ebrei, la aggravava, implicando nel delitto persone, che in base alle deposizioni dei suoi correligionari non vi avrebbero partecipato.

Accanto a queste contraddizioni più gravi, altre di minor rilievo si riscontrano nei costituiti dei singoli accusati. Così, per esempio, c'è discordanza nell'ordine delle ferite; la verga secondo alcuni sarebbe stata trafitta due volte, secondo altri una sola; Samuele nomina oltre alle ferite già note una quarta fatta alla testa del B. Simone con un coltello senza manico: di questa ferita nessun altro inquisito parla, ed alcuni, interrogati in proposito, rispondono di nulla saperne; Samuele afferma che dopo Mosè anche Tobia strappò colla tenaglia carne dalla guancia e dalla gamba, mentre gli altri inquisiti ciò non confermano; secondo Samuele durante il martirio, Tobia raccoglieva il sangue in un vaso, e neppur di questo atto fanno menzione gli altri; Vitale — contrariamente alle deposizioni de' suoi correligionari — affermò che il martirio ebbe luogo nella cucina di Samuele²); e neppure concordano gli accusati nell'indicare sia la quantità del sangue raccolto, sia il momento in cui punsero con gli aghi il corpo del B. Simone, e in molti altri particolari del martirio già notati dall'Apologia degli ebrei³).

Manca dunque l'uniformità dei costituiti tanto vantata dal Pavino, dal Bonelli e dal Divina.

Non nascondo però che pur non essendovi uniformità, esiste uno sfondo concorde nelle varie confessioni. Ma questo *quid* di

¹) *Cod. Vat.*, F. XXX v.

²) *Cod. Vat.*, F. XXXIX v.

³) Archivio della Luogotenenza d'Innsbruck, C. 69. N. 192 e SCHERRER, *op. cit.*, pag. 659 segg.

concordanza non si può, a mio modo di vedere, considerare come una prova sicura della reità degli ebrei. Essi vi potevano giungere, anche senza aver commesso il delitto, per la loro conoscenza del preteso rito sanguinario ebraico e per l'opera astuta dei giudici, che avuta notizia di un dato particolare dalla bocca di un inquisito, sapevano abilmente strapparlo anche agli altri. Di questa loro abilità darò parecchie prove nelle prossime pagine.

* * *

Gli ebrei di Trento conoscevano allora, quanto noi oggi, le cerimonie della pretesa uccisione rituale. Ne è prova il fatto che negli atti del nostro processo troviamo narrate dagli inquisiti altre uccisioni rituali, consumate in forme identiche a quella del B. Simone. Tale è quella narrata dal Iof¹⁾ e quella descritta da Bolfrano²⁾. Nè osta la circostanza che non tutti gli accusati ci diedero simili narrazioni, poichè non tutti ebbero dal giudice l'eccitamento a parlare sulle uccisioni rituali che fossero di loro conoscenza, e d'altra parte è assai probabile che per esempio Bolfrano e Iof non avranno avuto maggiore confidenza e sincerità coi giudici, che coi loro correligionari. Aggiungasi che gli ebrei anche allora si tenevano certamente informati su quanto più direttamente toccava i loro interessi, e specialmente su questa terribile accusa, che fu, e purtroppo è ancor oggi, causa di dolorose persecuzioni e di vergognose barbarie.

Trascrivo in nota l'uccisione rituale narrata da Bolfrano; il lettore constaterà la completa identità tra questa descrizione e quella del martirio del B. Simone³⁾.

¹⁾ *Cod. Com.*, F. 158.

²⁾ *Cod. Com.*, F. 27.

³⁾ « Interrogatus si scit vel dici audivit quod in aliquo alio loco fuerit interfectus aliquis puer Christianus respondit quod non, salvo quod dici audivit, et non recordatur a quibus, quod in civitate Hendenge, quae est civitas Alemanniae, fuit interfectus quidam puer Christianus nec scit dicere quodam modo, aut a quibus fuerit interfectus et tunc iussus est spoliari et ligari, quo spoliato et ligato iussus est elevari. Qui elevatus dixit: Deponatis me, quia volo dicere veritatem, qui depositus dixit quod modo possunt esse anni octo vel circa, dum ipse Bolfranus staret in civitate Ratisbonae cum Samuele haebreo, quidam Iozele haebreus emit quendam puerum Christianum, aetatis annorum trium, vel circa, a quodam Christiano paupere et mendico pro decem ducatis. Et quem puerum idem

Anche quest' uccisione sarebbe dunque avvenuta il dì della pasqua ebraica; al collo del fanciullo si sarebbe stretto un fazzoletto; due ebrei avrebbero tenute distese le braccia del fanciullo, in memoria del crocefisso, e due altri i piedi: particolare quest'ultimo che secondo alcuni inquisiti si sarebbe osservato anche nel martirio del B. Simone. Le ferite si sarebbero fatte nelle stesse parti e cogli stessi strumenti: con tenaglia si sarebbe strappato della

« Iozele emit per octo dies ante Pascha Iudaeorum et illum tenuit in eius
 « domo usque ad diem Paschae ipsorum Iudaeorum, in qua die Paschae de
 « sero circa duas vel tres horas noctis idem Iozele portavit dictum puerum
 « in quandam Synagogam parvam, quae erat apud domum ipsius Iozele me-
 « diantibus duobus vel tribus ducibus. In qua Synagoga erat ipse Bolfranus
 « una cum viginti quinque vel viginti sex Haebreis. Quo puero sic portato
 « quidam Mohar haebreus accepit illum puerum et illum spoliavit deinde-
 « que illum posuit super quadam capsam ibi posita, in qua tenebantur para-
 « menta ipsorum Iudaeorum pro Synagoga. Et puero nudo stante in pede
 « supra dicta capsam quidam Mohar Eller haebreus accepit quendam pannum
 « quem posuit circa collum pueri, et Iozele extendit unum brachium dicti
 « pueri et tertius Iudaeus extendit aliud brachium et Iudaeus dominus domus
 « in qua erat posita dicta Synagoga, qui Iudaeus vocatur Iozher tenebat unum
 « pedem et quidam alius haebreus, nomine Bonus Puer tenebat alium pe-
 « dem. Et dum puer sic staret quattuor sive sex ex Iudaeis ibi adstantibus
 « cum acubus pupugerunt puerum et ipse Bolfranus fuit unus de illis qui
 « pupugit. Et deinde quidam Mohar ex praedictis Iudaeis cum gladio quo-
 « dam quem habebat absceidit summitatem virgae pueri praedicti. De qua
 « virga cum sanguis exiret Heberle Iudaeus cum quadam scutella stagni vel
 « argenti colligebat sanguinem, et deinde quidam, cuius nomen nescit, cum
 « tenalea ferrea quam habebat in manibus extirpavit carnes maxillae dextrae
 « pueri et deinde etiam extirpavit carnes maxillae sinistrae et deinde cum ea-
 « dem tenalea extirpavit modicum de carne a latere versus nates et nescit a
 « quo laterè. De quibus omnibus suprascriptis vulneribus factis cum tenalea
 « collegerunt sanguinem defluentem in dicta scutella. Postremo eundem pue-
 « rum suffocaverunt stringendo pannum quem habebat ad collum. Quo mor-
 « tuo corpus illud portatum fuit per quandam, nomen cuius non recordatur,
 « in quandam cameram contiguam Synagogae et illud corpus posuit in
 « quandam capsam et dixit quod mane sequenti venerunt plures Iudaei alii,
 « ad videndum dictum corpus. In qua die sequenti de sero illud corpus fuit
 « sublatum de capsam et portatum in Synagogam praedictam in qua tunc ve-
 « nerunt circa triginta Iudaei, qui omnes corpore stante extenso super alme-
 « more illuserunt in dictum corpus faciendo quas easdem vel similes illusiones
 « prout factum fuit Tridenti in domo Samuelis. Dicit interrogatus quod ipse
 « Bolfranus fuit praesens suprascriptis illusionibus et ipse illudendo pluries fecit
 « ficas contra corpus dicti pueri cuius personam pupugerat ut supra dixit.
 « Interrogatus quid postea factum fuerit de dicto corpore respondit quod post

carne dalla mascella e dalla tibia ¹⁾ con coltello si sarebbe fatto il taglio all'estremità della verga; inoltre con aghi si avrebbe punto la vittima.

Gli ebrei di Trento trovavano dunque in questa conoscenza del preteso loro rito pasquale un indirizzo, una guida, seguendo la quale le confessioni dei singoli dovevano necessariamente avere degli elementi comuni.

(*Continua*).

« praedictas illusiones ut supra, Iozele et Iozher praedicti mandaverunt
 « Iacob et Isaac quod deberent auferre corpus de dicta Synagoga et illud
 « portare ad sepeliendum in quandam curiam contiguam dictae Synagogae
 « quae curia est versus orientem habito respectu ad Synagogam et quod
 « illud corpus deberent sepelire in dicta curia in quodam angulo eiusdem
 « curiae, qui angulus est a media parte dictae curiae et quae curia est cir-
 « cundata muro et in eam curiam intratur per quoddam hostium quod te-
 « netur clausum et quae curia non est ad aliquem usum. Et dicit interro-
 « gatus quod nescit aliter cognomen dictorum Isaac et Iacob, nisi quod vocen-
 « tur Isaac et Iacob portatores aquae, quia illi sunt deputati ad portandam
 « aquam aliis Iudaeis quorum ibi magna est copia. (*Cod. Com.*, F. 27 segg.)

¹⁾ *Cod. Com.*, F. 20.

MEMORIE ORIGINALI

GLI EBREI A TRENTO

GIUS. MENESTRINA

(Continuazione v. fasc. VIII)

Un altro fattore della concordanza a scartamento ridotto ottenuta nei processi fu l'abilità dei giudici, che sapevano rivolgere le domande in modo da lasciare trasparire agli accusati la risposta desiderata, e che spesso... per risparmio di tempo, mettevano nella domanda stessa la confessione attesa, accontentandosi poi di avere dall'inquisito una nuda affermazione. A prova di ciò darò qui alcuni esempi.

A Samuele, nell'interrogatorio dei 31 marzo, prima che egli facesse confessione di sorta, si domandò *an Thobias vel aliquis de eius familia dictis diebus fuerit in domo ipsius Samuelis*¹⁾, dando così chiara espressione al sospetto che Tobia avesse avuto una parte principale nel delitto. — Parimenti a Bella, moglie di Mohar, si fece subito questa domanda: *an die Iovis in qua fuit dies Pascae ipsorum iudeorum aut die veneris aut die sabbati vel die dominico Thobias venerit in domum Samuelis et an illum viderit*. Bella rispose negativamente, ma i giudici, che le volevano pure far capire che Tobia doveva aver assistito al martirio, insistettero sull'argomento e la interrogarono *an Thobias potuerit venisse in dictam domum quod ipsa nesciret*²⁾.

Iof non aveva fatto parola alcuna del preteso uso del sangue cristiano per le focacce pasquali e per l'aspersione della mensa, ed i giudici lo interrogarono in proposito con questa forma: *Interrogatus an Thobias benedixerit mensam et asperserit ea quae erant*

¹⁾ Cod. Vat., F. XLVIII.

²⁾ Cod. Inns., F. 22 v.

*super mensa, respondit quod sic. Interrogatus an in vino cum quo aspersit mensam posuerit Thobias ea quae solent apponi, respondit quod sic*¹⁾. — Lo stesso si fece con Sarra, moglie di Tobia, alla quale si domandò, *an Thobias in illa benedictione fecerat ea quae fieri solent per iudaeos in benedictione quam faciunt in die pascae ipsorum iudaeorum ante cenam*; Sarra rispose di non conoscere i secreti degli ebrei, ed allora il podestà, a schiarimento della prima domanda, la interrogò *an in ciato Thobiae esset aliquid quod non esset in ciatis aliorum.*²⁾ E per far capire a Sarra che Tobia doveva aver partecipato al rapimento e all'uccisione di Simone e che tutto ciò doveva esser avvenuto il giovedì santo, le si domandò *an Thobias, maritus ipsius Sarrae, die Iovis in qua fuit dies Pascae ipsorum iudaeorum post prandium recesserit de domo ipsius Thobiae et quo iverit*³⁾.

L'interrogatorio di Sarra offre altri esempi di queste arti dei giudici. Si voleva farle dire che ella, il giovedì dopo pranzo, era andata in casa di Samuele per prender un bagno nel fossato. La si interrogò prima, *an die Iovis in qua fuit dies pascae ipsorum iudaeorum vel die veneris vel die sabbati vel die dominico sequentibus fuerit in domo Samuelis*. Rispose che vi andò soltanto domenica sera e vi giocò alle carte; le si domandò allora *an ipsa Sarra umquam fuerit in domo Samuelis ad se lavandum propter menstrua ut moris est iudaeorum... quotiens et quando sic fuerit ultima vice. Respondit quod posteaquam venit habitatum Tridentum et accepit Thobiam in maritum suum se lavit in domo Samuelis ter vel quater et quod ultima vice qua se lavit sic se lavit per duos vel tres dies ante pascha ipsorum iudaeorum*. E così, a forza di suggerimenti, si aveva fatto dire a Sarra che ella era andata in casa di Samuele e vi aveva preso un bagno. Ma non se ne aveva abbastanza, perchè secondo l'opinione dei giudici ciò doveva essere successo il giovedì santo, non due o tre giorni prima della pasqua ebraica; questa loro opinione fu palesata a Sarra con un'ultima domanda sull'argomento: *an ipsa Sarra in die Pascae ipsorum iudeorum exiverit domum mariti et quo iverit*; e qui Sarra, riunendo in poche parole tutti gli antecedenti suggerimenti, rispose finalmente *quod ivit domum Samuelis et se lavit*⁴⁾.

¹⁾ Cod. Com., F. 166 r.

²⁾ Cod. Inns., F. 5.

³⁾ Cod. Inns., F. 4.

⁴⁾ Cod. Inns., F. 2 e 3.

Frequentissima applicazione di questo espediente si fece per strappare unanimi confessioni sugli oltraggi, che gli ebrei di Trento avrebbero fatti al B. Simone ed alla religione cristiana in un'adunanza plenaria del sabbato santo. Già i pretesi rei principali avevano confessato che il cadavere del fanciullo era stato esposto sull'altare durante la celebrazione degli uffizi, ma non avevano parlato di atti ingiuriosi contro il cadavere, nè di imprecazioni alla religione cristiana. Ne parlarono, dopo la riapertura del processo (20 ottobre 1475), gli ebrei superstiti alla strage dei 21 e 22 giugno, in cui Trento era stata funestata dallo spettacolo doloroso di nove crudeli esecuzioni capitali. Era nota agli ebrei nostri — come appare dalla deposizione di Bolfrano già riportata — anche questa ultima scena del preteso rito; quindi nessuna meraviglia se alcuni inquisiti spontaneamente affermarono che all'adunanza religiosa del sabbato era presente anche il cadavere del fanciullo.

Ma i più diedero tale confessione dopo replicata tortura, e dopo essere stata loro con insistenza rivolta la domanda, che cosa di insolito avessero visto nella sinagoga durante gli uffici del sabbato. Così a Mosè, figlio di Aronne, nell'interrogatorio dei 20 ottobre, il podestà domandò, *an fuerit in scholis die sabbathi et an in dicta die sabbathi viderit aliquid quod non solitum fuerit videri*¹⁾. L'interrogazione su per giù in questa forma fu rivolta a quasi tutti gli inquisiti, ed era per essi tanto più facile indovinare che cosa fosse quell'*aliquid quod non solitum fuerit videri* in quanto che tale domanda si faceva dopo essersi parlato del cadavere del bambino e dopochè s'erano messi alla tortura gli accusati perchè asserivano di averlo visto per la prima volta la domenica sera quando il podestà li aveva fatti tutti convenire in casa di Samuele per assistere all'ispezione ufficiale del cadavere. Oppure le due interrogazioni si facevano in ordine inverso; così ad Isacco figlio di Giacobbe, il quale *interrogatus an viderit aliquid ibi in Sinagoga quod non solitum fuerit videre, respondit quod non*. Ed allora il podestà venne subito in suo aiuto coll'altra domanda: *an unquam viderit corpus illius pueri quod repertuum est in domo Samuelis et ubi illud vidit*²⁾.

Mosè, figlio di Aronne, ai 27 ottobre sostenne di aver visto per la prima volta il cadavere, quando il podestà venne, la dome-

¹⁾ Cod. Com., F. 315 r.

²⁾ Cod. Com., F. 369 r.

nica di pasqua, in casa di Samuele per l'ispezione. *Interrogatus an in aliquo alio loco viderit corpus pueri praedicti, respondit quod non.* Fu allora sottoposto a lunga tortura; il podestà, il cui cuore si struggeva alla vista di tanti tormenti, gli diede da ultimo la provida imbeccata, interrogandolo *quid fecit ipse Moises aut quid vidit vel dixit in dicta Synagoga in suprascripta die sabbathi*¹⁾.

Procedendosi di questo passo, si ebbe da tutti i pretesi correi la confessione che durante gli uffici del sabato il cadavere del B. Simone era nella sinagoga sull'almemore.

Riguardo alle confessioni sugli oltraggi al corpo del fanciullo ed alla religione cristiana, non può sfuggire all'osservazione di chi legge i processi la somma incertezza degli inquisiti. I quali dapprima negano recisamente questi oltraggi, poi, costretti dalla tortura, li ammettono; ma nel descriverli procedono dubbiosi e a tentone, come gente che deve cercare nel buio le risposte per domare la insaziabile fame del giudice. Nè riescono tutti a trovare una risposta; p. es. Bona, figlia di Salomone, agli 11 marzo, *interrogata quae offitia fuerint illa (cioè del sabato) et quod dicat omnia quae fuerint dicta et facta per dictos iudeos dum illud corpus esset in sinagoga quando celebrabant eorum offitia, respondit se nihil scire de isto, et tunc iussa est elevari, qua elevata interrogata ut supra, respondit ut supra. Et cum corda fuisset quassata postea interrogata ut supra, respondit quod etiam ipsi iudei existentes in Sinagoga laudaverunt deum ex eo quia dederat eis gratiam quod habuissent unum puerum christianum*²⁾. Nè altro seppe dire, ad onta di nuovi tormenti. — Mosè, figlio di Salomone, nell'interrogatorio dei 26 ottobre restò ugualmente confuso di fronte alla stessa domanda; rispose che tutti gli ebrei stavano attorno all'almemore *et dicebant memoriter quandam orationem, quam ipse Moises dicit se nescire, nec scit in quo libro sit scripta*³⁾. — Lo stesso dicasi di Lazzaro il quale altro non seppe rispondere in proposito, nell'interrogatorio dei 25 aprile, se non questo: che gli ebrei alla presenza del cadavere *dicebant orationes suas et steterunt ad dicendum orationes suas per tres quartos horae, continuo dicto corpore stante ut supra*⁴⁾.

¹⁾ *Cod. Com.*, F. 312 v. e 314.

²⁾ *Cod. Inns.*, F. 48 r.

³⁾ *Cod. Com.*, F. 214.

⁴⁾ *Cod. Com.*, F. 261 r.

Ma il giudice voleva sentire parlare di oltraggi; e che questi appunto attendeva, egli lasciava trasparire dalle domande stesse. Iof fu interrogato *quod dicat effectum illorum verborum*¹⁾; ad altri si domandò *an praedicti Iudaei dum corpus sic staret super almemore illuserint contra dictum corpus pueri et quod declaret quas illusiones fecerunt*²⁾.

Riporto ora la descrizione degli insulti quale fu fatta da alcuni inquisiti, in prova della loro incertezza su questo argomento. *Iof, interrogatus quod dicat omnia quae ibi dicta et facta fuerunt existente dicto corpore super almemore, respondit quod ipse est homo illeteratus et nescit dicere verba quae dicebantur per praedictos Iudaeos. Interrogatus quod dicat effectum illorum verborum respondit se nescire et tunc iussus est spoliari et ligari, quo spoliato et ligato interrogatus quod dicat effectum dictorum verborum respondit se nescire et tunc iussus est elevari, qui elevatus dixit se nescire effectum illorum verborum. Interrogatus quod dicat quid factum fuit ibi, respondit, deponatis me, quia dicam: qui depositus fuit et interrogatus ut supra, respondit quod nihil fecerunt et tunc iussus est elevari, qui elevatus dixit, deponatis me, quia dicam veritatem; qui depositus fuit et dixit quod praedicti Iudaei lactabantur et tripudiabant. Interrogatus quare tripudiabant et qui erant illi qui tripudiabant, respondit quod omnes tripudiabant et ipse etiam gestivit et tripudiavit. Interrogatus quod dicat alia quae facta fuerunt respondit se nescire et tunc iussus est elevari, qui elevatus dixit quod Mohar, filius Moisis, et Vitalis, sartor Samuelis, expuerunt in faciem dicti corporis et Bonaventura, filius Mohar, cum manibus cepit pedes dicti corporis et illud voluit distrahere de almemore et Samuel prohibuit ne illud distraheretur. Interrogatus quod dicat omnia quae facta fuerunt, respondit quod Samuel et aliqui Iudaei et ipse Iof osculabantur dictum corpus. Interrogatus quod bene dicat veritatem, respondit quod Samuel cum dentibus cepit aures corporis pueri mordendo et stringendo aures et multi alii Iudaei illud fecerunt ad quos non advertit...³⁾*

La stessa caratteristica ha pure la narrazione degli oltraggi fatta ai 9 novembre da Mosè, figlio di Salomone. Egli sostenne dapprima risolutamente che null' altro fecero gli ebrei durante l' uf-

¹⁾ Cod. Com., F. 175 r.

²⁾ Cod. Com., F. 323.

³⁾ Cod. Com., F. 175.

ficio del sabbato, che recitare una certa orazione di cui ricordava soltanto le seguenti parole: *in vituperium et verecundiam nostrorum inimicorum*. Sottoposto a ripetuti tormenti, dovette confessare i pretesi oltraggi, e incominciò dicendo, *verum esse quod cum dictum corpus iaceret super almemore, Moises antiquus cum manu tetigit vulnus quod erat super maxilla dicti corporis et nihil aliud dixit ipse Moises se scire*. E qui di nuovo tortura, interrompendo la quale, disse *quod ipse Moises quando dicebantur eorum officia, erat ille qui stabat ante alios et qui primo cantabat et quod ipse Moises erat occupatus ad cantandum et quod non advertibat ad ea quae fiebant*. Di nuovo tortura; l'accusato cerca di liberarsene dicendo, *quod dum dictum corpus iaceret super almemore praedicti Iudaei quassabant capita sua; interrogatus quare ita quassabant, respondit quod volebant dicere ita; interrogatus ad quid volebant dicere ita; respondit quia volebant dicere ita veniat contra christianos*. Disse poi che gli ebrei *expuebant super dictum corpus.... et cum pedibus percutiebant terram strepando ac etiam tenendo os apertum linguam mittebant et tenendo illam sic emissam, illam linguam admovebant.....* ¹⁾. Strani davvero e piuttosto inverosimili sono alcuni degli atti di cui Mosè fa qui parola; persone sì piccine e stupide da divertirsi nel *quassare capita sua*, nel *percutere terram strepando*, nel *emittere linguam et illam admove* possono esistere appena nella limitata fantasia di un pover' uomo che in istato anormale d'animo deve narrare un fatto con l'unica guida della propria immaginazione.

Eguualmente confuso rimase Isacco, il quale *interrogatus quod dicat an suprascripti Iudaei existentes in Sinagoga facerent actus aliquos dum sic corpus iaceret super almemore et quod dicat quos actus faciebant, respondit quod dicti Iudaei tunc corpore praedicto existente super almemore erant multum laeti et nullos actus faciebant*. Torturato aggiunse che *praedicti Iudaei sic adstantes circa corpus laetantes gestiebant* ²⁾.

La circostanza che alcuni insulti furono confessati da quasi tutti gli inquisiti non fa inciampo a chi avanza dubbi sulla reità degli ebrei; certi oltraggi usuali (schiaffi, sputi ecc.) dovevano affacciarsi tosto alla loro mente, e se certi altri meno comuni si narrarono da più bocche, ciò si ottenne spesso mercè la solita tattica dei giudici di insinuare la risposta.

¹⁾ Cod. Com., F. 216. r.

²⁾ Cod. Com., F. 382 v.

Così Mosè, figlio di Aronne, ai 30 ottobre, fu interrogato, *an dum esset in Sinagoga dicto sero fuerit dictum per aliquos ex astantibus istud verbum Leherpo*; rispose negativamente e fu allora sottoposto a tortura. *Interrogatus quod dicat alia verba quae secuuntur, respondit se nescire. Interrogatus quid vult dicere Lecholam, respondit quod vult dicere in vergogna¹⁾*. In tal modo il giudice ha fatto capire a Mosè, che se gli stava a cuore di sottrarsi in fretta alla tortura doveva dichiarare di aver udito le due parole ebraiche: *Leherpo, Lecholam*; ma noi che vedemmo con quale mezzo tale conferma si sia ottenuta non concluderemo certo che tali parole si sieno indubbiamente proferite, piuttosto condanneremo una altra volta questo metodo spicciativo dei giudici per ottenere la concordanza delle deposizioni. — Anche Isacco, pur non avendo fatto cenno della parola *Leherpo*, ebbe ai 27 ottobre la stessa domanda, cioè *quid vult dicere Leherpo²⁾*.

Del resto io sono ben lontano dall'escludere la possibilità che in occasione di quest'adunanza religiosa si sieno lanciate dagli ebrei imprecazioni contro i cristiani; queste sarebbero facili a spiegarsi per il fatto che proprio in quei giorni i cristiani commemoravano colla pasqua l'uccisione di Cristo, e specialmente per le insistenti accuse mosse dai cristiani agli ebrei, che essi fossero gli autori del rapimento di Simone³⁾. Di fronte a questa incriminazione trovo naturale una reazione degli ebrei, che si fossero tenuti innocenti; anzi considererei la loro acquiescenza come la peggiore delle condanne. E del resto la tolleranza religiosa era una virtù non ancor nata in quella epoca ed invano la si cercherebbe anche nel campo cristiano; ne fanno prova i molteplici componimenti in poesia e in prosa dettati in quei giorni in onore del B. Simone dai quali tutti risalta odio accanito contro gli ebrei e desiderio di tremenda vendetta. Tali

¹⁾ *Cod. Com.*, F. 319 r.

²⁾ *Cod. Com.*, F. 376 r.

³⁾ Isacco, nell'interrogatorio dei 20 ottobre, dichiarò che le parole offensive contro i cristiani erano appunto state provocate unicamente dallo sdegno per le dicerie che costoro avevano diffuse a carico degli ebrei. (« *Interrogatus quare dixerunt suprascripta verba in Sinagoga dum dicerent uffitia, respondit quod ideo dixerunt suprascripta verba, quia dici audiverant ipsi Iudaei quod christiani dicebant intra se quod Iudaei habuerant per Christianum qui dicebatur deperditus; et ideo dixerunt in vituperium nostrorum inimicorum intellegendo de Christianis* ». *Cod. Com.*, F. 376).

erano i sentimenti del vescovo nostro Giovanni Hinderbach ¹⁾, del triestino Raffaello Iovenzonio ²⁾, di Ubertino Pusculo ³⁾, di Giovanni

¹⁾ Ecco gli ultimi versi d'un suo carne; il vescovo non dimenticò di farvi la grida alla potenza miracolosa del B. Simone e con buon frutto, poichè colle offerte dei pellegrini egli poté ricostruire dalle fondamenta la chiesa parrocchiale di S. Pietro. (GIROLAMO BERTELLI, *Storia della città e del Principato di Trento*. Ms del *Ferdinandeum* d'Innsbruck, Bibl. Dipauliana, N. 851, pag. 235).

*Ad tumulum quisque meum accurrit aeger; abibit
Sospes et incolumis cecus, claudusque et aliter
Quicumque misero morbo laborat
Ut pateat cunctis scelus, gens impia, tuum.
Non satis est aurum, gemmas, diversi generis opes
Gentis christicolae devoras: corrodis undique pronos
Et sanguinem sitis, bibis et azima spargis
Et Christi fidem gentemque ludibrio spernis
Cunctisque maledico blasphemias ore diebus
Et nobis improperas, nostro qui sanguine vicis.
Insurgent Reges, Duces, proceresque Tyranni,
Pontifices sacri, Cives et populi omnes,
Huius nephandae in caput concurrite gentis
Totamque perpropere cunctis de finibus orbis
Nominis christicolam procul iam pellite canes.* (Archiv. luog. d'Innsbruck, Capsa 69, N. 200).

²⁾ La poesia dell'Iovenzonio incomincia così:

*Surgite pontefices, tuque o Sanctissime Caesar,
Vosque Duces, Regesque, precor, populique patresque
Qui Christum colitis, Christum qui sanguine lavit
Erroris quicquid nostri admisere parentes.
Stringite fulmineos enses, trucidate nephandum
Iudaicum nomen, totaque expellite terra.*
e termina colla solita apostrofe:

*Hoc genus in terris, genus hoc precor esse sinetis!
Suxte pater prohibe: prohibe, Federice, cruorem
Qui nostrum sitiunt nostris simul urbibus esse
Amplius. Imperii dux Sigismunde latini,
Nunc animos ostende tuos, tu porrige flammam
In quibus hebreum scelus occurratur. et insons
Sanguis apud superos te praedicet ut mea laurus
Praesidiumque meum pater Hinderbache Ioannes.
Perge vetat nemo quin perdas perfida verpos
Corpora: quin rapidis cinerem des spargere ventis.
Hoc iubet ipse deus: iubet hoc tua sancta potestas,
Iustitia, pietasque, fides et candida virtus
Quae te celicolis est donatura catervis.* (Arch. luog. d'Innsbruck, *ibidem*).

³⁾ UBERTINI PUSCULI BRIXIENSIS, *Symonidos*, Augustae Vindelicorum

Mattia Tiberino ¹⁾ e di Calfurno ²⁾, che, benchè umanisti in letteratura, erano poco umani di cuore.

Non farà quindi meraviglia se anche negli animi degli ebrei albergava risentimento e intolleranza, cui diedero sfogo durante gli uffici del sabbato. Ma giova ripetere, che le loro maledizioni contro i cristiani non sono punto una prova concludente della pretesa loro reità, chè anzi questa indignazione avrebbe tanto maggior ragione di esistere se quelle accuse popolari fossero state, come è possibile, mere calunnie.

Può essere frutto del suggerimento del giudice — questa volta non a base di parole, ma di fatti — il riconoscimento di alcuni strumenti che si sarebbero usati nel martirio. Sappiamo che Israele, Samuele e Tobia riconobbero uno scanno loro presentato per quello

1511. Consigliava costui una pena meno barbara: la deportazione nelle regioni artiche o nel deserto:

mittantur in ultima mundi

*Sive per arctos glaciali frigore terras
Trans Scythiam et gelide serpentis sidera; sive
Solis ubi extremi signorum brachia cancri
Perpetuis ardent flammis; colidique draconis
Nigra venena furunt nimio perfusa calore.....*

Barbara longe

*Ac deserta colant loca, late, vel iuga collo
Dura ferant tristi; naturae ardent ut hostes
Humanæ, qui hominum vescuntur sanguine vivi.*

¹⁾ IOANNES MATHIAS TIBERINUS *liberalium artium et medicinae doctor magnificis rectoribus, senatui populoque brixiano, Passio B. Pueri Simonis, Trento 1475.*

«..... Et antiqua iudeorum rabies toto ex orbe christiano deleatur et « de terra viventium eorum penitus memoria pereat.... Expergiscantur habitantes terram et videant quales in sinu proprio viperas nutriunt: crudeliter iudei non solum Christianorum res rabiosa usurarum fame consumunt, sed in capita nostra pernitiem coniurati filiorum nostrorum vivo sanguine depascuntur, quos atroci in sinagogis suis affligunt supplicio et « instar Christi crudeli funere iugulant ».

²⁾ CALPHURNI *poetae Brixianensis mors et apotheosis Simonis infantis novi martiris. Trento 1481.*

Parlando della nazione ebrea dice: *cui mos, ut barbara quondam*

*Natio consuevit latia dum lege repressa est,
Stat mactare aliquem.*

E si domanda: *Quid si dominantur et in nos*

*Imperium teneant? Scelus est non perdere gentem
Atque e vita hominum non extrusisse nephandam.*

sul quale sedeva Mosè il Vecchio durante il martirio del ragazzino. Ma come si ottenne il riconoscimento? Si domandava anzitutto all'inquisito se conoscesse lo scanno su cui Mosè il Vecchio sedeva durante l'uccisione del bambino, e poi gli si presentava lo scanno trovato in Sinagoga ¹⁾. L'identificarlo era cosa facilissima, poichè gli inquisiti vedevano questo scanno in Sinagoga, e probabilmente anche lo usavano giornalmente da anni; a dichiararlo poi precisamente quello su cui si svolse l'uccisione erano indotti e consigliati — oltre che dalla domanda stessa — da ciò che sullo scanno apparivano macchie di sangue. La presenza di queste — che servirono certo mirabilmente di guida nella risposta — sfuggì in un solo caso alla penna del protocollista dei processi ²⁾. Ora, avrà il giudice fatto altrettanto per ottenere la concordanza sugli altri strumenti del martirio? avrà cioè presentato all'inquisito tra le molte tenaglie anche una rossa di sangue per facilitare la risposta? Attesa la mancanza di equità che già più volte constatavi nell'agire del giudice, neppure questa possibilità è esclusa.

Nel protocollo autentico del processo, esistente nell'archivio segreto vaticano, è fatta testimonianza di un altro espediente, del quale si servì l'astuzia del podestà Giovanni de Salis per architettare quella concordanza delle deposizioni che per gli avversari degli ebrei costituisce l'indizio più grave e indiscutibile della pretesa reità. Vitale aveva energicamente sostenuto in ben quattro interrogatori, malgrado la tortura, l'innocenza sua e dei correligionari. Nel quinto interrogatorio erano stati inutilmente replicati i tormenti *et tunc fuit dissolutus et indutus et positus in armario quod est sub scala, quod armarium postea fuit clausum. Et postea ductus fuit Israel, filius Samuelis, in praedictum locum torturae, qui Israel stans apud dictum armario clausum in quo erat Vitalis ut supra, fuit interrogatus quod nominet qui fuerunt praesentes quum fuit interfectus puer. Qui Israel respondit quod fuerunt praesentes infrascripti: Samuel, Thobias, Vitalis et ipse Israel una cum ceteris aliis. Quibus sic dictis, Israel non passus est ultra loqui sed reductus fuit ad carceres. Et*

¹⁾ *Cod. Vat.*, F. I..

²⁾ Processo contro Vitale; interrogatorio 13 aprile: « tunc fuit sibi ostensum quoddam stampuum, quod stampuum Thobias alias dixit esse illud super quo fuit positus puer qui postea fuit interfectus et super quo stampuo apparebant tres guttae sanguinis ». (*Cod. Vat.*, F. XXXIX r.).

Vitalis postea fuit extractus de armario et interrogatus quod dicat veritatem, cioè che enumerasse gli ebrei presenti al martirio ¹⁾).

Basta, a mio giudizio, un atto come questo, perchè si possa nutrire il sospetto che il processo contro gli ebrei fu una commedia e per dichiarare il podestà e quanti lo difesero, tra i quali primo il vescovo, nemici congiurati degli ebrei che non rifuggivano dalle arti più disoneste per giungere alla loro condanna. E dopo di ciò mi credo pienamente autorizzato ad elevare il sospetto che un giudice, il quale con mezzi così palesi cercò di far conoscere ad un inquisito le confessioni di un altro, si sia adoperato anche larvatamente allo scopo di ottenere la concordanza delle deposizioni; e ciò, sia usando più frequentemente di quello che appaia dagli atti processuali del sistema spicciativo nel rivolgere le domande accennato di sopra, sia permettendo che gli ebrei incarcerati si comunicassero le confessioni. In favore di quest'ultimo mio sospetto parlano pure le frequenti improvvise modificazioni fatte dagli accusati alle loro antecedenti confessioni.

Iof, ad esempio, ai 31 marzo, fa il nome di otto ebrei che avrebbero partecipato agli uffici del sabbato ²⁾ — e ai 27 ottobre ne nomina quindici ³⁾; — Tobia nell'interrogatorio degli 8 aprile nomina sette suoi correligionari presenti al complotto del mercoledì ⁴⁾ e ai 9 aprile solo cinque ⁵⁾; — Israele ai 9 aprile narra il martirio in modo tutto diverso dagli altri ⁶⁾, ai 13 aprile ⁷⁾ e ai 14 ⁸⁾ non modifica la sua narrazione ad onta della tortura; ai 15 invece racconta l'uccisione in accordo cogli altri ⁹⁾; — Iof ai 26 ottobre dice di aver visto il cadavere in sinagoga *super quodam bancho* ¹⁰⁾, il dì seguente sa dire che il cadavere era *super almemore* ¹¹⁾; — Lazzaro ai 15 aprile sostiene malgrado la tortura di non aver visto nulla di insolito nella sinagoga durante gli uffici del sabbato, eppure dalla sua esclama-

¹⁾ *Cod. Vat.*, F. XXXIX r. e v.

²⁾ *Cod. Com.*, F. 146.

³⁾ *Cod. Com.*, F. 151.

⁴⁾ *Cod. Vat.*, F. LXXI.

⁵⁾ *Cod. Vat.*, F. LXXII.

⁶⁾ *Cod. Vat.*, F. XXXVII.

⁷⁾ *Cod. Vat.*, F. XXX r.

⁸⁾ *Cod. Vat.*, F. XXX v.

⁹⁾ *Cod. Vat.*, F. XXXI.

¹⁰⁾ *Cod. Com.*, F. 150.

¹¹⁾ *Cod. Com.*, F. 151.

zione: *dicatis mihi quid vultis quod dicam et ego dicam*¹⁾ si potrebbe dedurre la sua buona volontà di confessare quanto sapeva; nel successivo interrogatorio, cioè ai 25 ottobre, dice di aver visto il cadavere²⁾.

La concordanza nelle confessioni delle donne non deve far punto meraviglia; esse non solo furono custodite in uno stesso locale, ma ebbero anche la possibilità di tenersi in frequente relazione con chi del processo contro gli ebrei conosceva tutti i particolari. Di ciò fa prova il costituito 6 marzo 1476 di Bella³⁾.

1) *Cod. Com.*, F. 256.

2) *Cod. Com.*, F. 260.

3) « Interrogata an per illud tempus quo ipsa Bella staret detenta seu
 « in custodia in domo Samuelis unquam locuta fuerit cum aliqua persona
 « aut literas aliquas receperit ut posset se liberare vel alie Iudee vel Iudei
 « detenti, et quid locuta est et quid continebant ille littere et cum quibus
 « locuta est et a quibus recepit dictas litteras et quis illas scripsit narrando
 « etiam contentia litterarum, respondit quod locuta est sepe et sepiissime
 « cum Sarra et Anna et quod Sarra sibi aliquando dixit, quod Bolfgangus
 « olim iudeus dixerit sibi Sarre ex parte domini Commissarii quod idem
 « dominus commissarius sperabat se infra paucos dies ita facturum quod
 « ipse Iudee et Iudei incarcerati liberarentur.... Cum idem dominus com-
 « missarius recessisset Tridento et ivisset Rofredum idem Bolfranus dixit
 « sibi Belle quadam die quod dubitabat quod ipse Iudee ponerentur ad
 « carcères et separarentur una ab alia.... quae verba sic fuerunt dicta per
 « Bolfranum sibi Belle ipsa Bella existente super podiolo domus Samuelis
 « dum Bolfgangus transiret illuc, quia Bolfgangus non ausus est loqui cum
 « ipsis iudeabus ne videretur ab aliquo.... Item dicit quod antequam do-
 « minus commissarius veniret in civitatem Tridenti et etiam tempore quo
 « erat in civitate, Sophia, filia magistri Iohannis pelliparii, habitatoris Tri-
 « denti, portavit sex vel septem litteras in sex vel septem diversis vicibus,
 « quas litteras dedit Anne et que Anna illas postea dedit ad legendum Sarre
 « et sibi Belle. Dicens interrogata quod praedictae littere sic portate sunt
 « per dictam Sophiam: que Sophia cum dictas litteras dare volebat, ve-
 « niebat illuc in domo Samuelis ubi erant praedictae Sarra, Anna et ipsa
 « Bella et portabat ipsis iudeabus de ovis, aliquando de herbis ad venden-
 « dum, et tunc dabat litteras. Et si ibi adessent aliqui ex custodibus tunc
 « vel ipsa Bella vel altera ex dictis iudeabus dabat aliqua verba dictis cu-
 « stodibus et aliquos alios actus faciebat ita quod dicti custodes advertabant
 « faciem et in eo actu Sophia porrigebat litteras Anne vel alteri ex eis,
 « quas postea inter se legebant et quas litteras posteaquam legerant ipse iu-
 « dee comburebant.... Item dicit quod ipse iudee et ipsa Bella pluries scrip-
 « serunt dicto Crassono eidem respondendo quod dominus commissarius
 « illas non liberabat, rogando illum quod deberet sollicitare.... Dum Sarra,
 « Anna et ipsa Bella essent super dicto ponticello, Roper, sartor iudeorum,

Non voglio dilungarmi più oltre su questo argomento. Mi pare di aver già sufficientemente dimostrato che quella certa concordanza esistente tra le confessioni dei vari ebrei non è un indizio della loro colpa, per la ragione che la loro reità non è affatto l'unica premessa da cui quella concordanza può esser fatta derivare.

* * *

In base allo Statuto Alessandrino¹⁾ era necessario che alla tortura assistessero due gastaldioni, *qui gastaldiones si Potestas vellet excedere modum torquendo, refracnare intentionem Potestatis debeant*²⁾. Stabilisce ancora questo stesso articolo *quod Potestas vel alius officialis non possit nec valeat aliquem ad torturam ponere sine praesentia dictorum gastaldionum vel duorum consulum Civitatis, sub poena viginti quinque librarum, pro qualibet vice, qua contrafactum fuerit per ipsum Potestatem vel officialem, auferenda de suo salario et applicanda Camerae Fiscali in tortum.*

Ma il podestà nostro, Giovanni de Salis, non si spaventò di fronte a queste disposizioni. Egli pensò — e colpì nel segno — che le autorità cittadine, il vescovo e la cittadinanza tutta, animata da sentimenti ostili per gli ebrei, non si sarebbero giammai atteggiati a gelosi custodi delle patrie leggi, purchè si fosse giunti ad una severa punizione degli odiosi ospiti. E potè infatti contravvenire impunemente alla sopraccennata norma più e più volte, senza che alcuno protestasse contro tale illegalità.

Erano consoli nell'anno 1475: Iohannes de Calepinis — Melchior de Facinis de Padua — Augustinus de Grigno — Tremanus de Perociis — Iulianus Gardelini — Iohannes Paurenfait e Christoforus notarius de Cadeno.³⁾

Non possiamo dunque considerare come legali che quegli interrogatori, ai quali abbiano assistito due dei consoli qui nominati, o due gastaldioni, o un gastaldione e un console. E riconosceremo

« stans in eius domo per quoddam foramen muri intermediantium domum
« Samuelis a domo dicti sartoris, idem sartor dixit ipsis iudeabus quod in-
« tellexerat quod dominus Commissarius volebat venire ad loquendum ipsas
« iudeas et quod non poterat venire quia R^{mus} Dominus nolebat ». (*Cod.*
« *Inns.*, F. 32 v. e 33 r.).

¹⁾ Arch. Luog. d'Innsbruck - Capsa IV, N. 52.

²⁾ *Statuto Alessandrino*, Lib. II, cap. 17.

³⁾ AMBROSI, *Commentari della Storia Trentina*, vol. II, pag. 194.

quali gastaldioni quelli soltanto che espressamente sieno chiamati tali, mentre sarebbe errato il credere — come fece il Divina ¹⁾ — che sieno gastaldioni tutte quelle persone il cui nome più frequentemente ricorre tra quelli dei presenti agli interrogatori. Conferma questa mia opinione il fatto che a quei sei o sette cittadini, che furono da gastaldioni durante i processi, è dato costantemente l'epiteto di *gastaldio*, ogni qual volta s'offra l'occasione di nominarli: così ad Antonio Gervasio, a Petro Rauter e a Christophoro dicto della Venetiana; invece altri, come Odorico de Brezio e il Conte di Terlago, per quanto assidui frequentatori del tribunale, non hanno mai fino ai 20 ottobre 1475, ed il secondo neppure dopo questa data il titolo di gastaldione.

E mi appoggiano in questa conclusione anche argomenti linguistici. Nella testata degli interrogatori si osserva spesso questa forma: *praesentibus Odorico de Brezio, Petro Rauter gastaldione* oppure quest'altra: *praesentibus Antonio Gervasio gastaldione, Odorico de Brezio, Iohanne de Calepinis et multis aliis*. Ora è evidente che nel primo caso, se Odorico da Brez fosse stato gastaldione si sarebbe dovuto dire: *gastaldionibus*, e, nel secondo, ripetere accanto al nome di Odorico da Brez: *gastaldione*, perchè grammaticalmente non è possibile estendere quell'unico *gastaldione* ad ambedue. Che Odorico da Brez, durante il processo contro i nove pretesi rei principali, non fosse gastaldione lo si può dedurre con tutta certezza dal seguente passo del processo contro Samuele e precisamente dell'interrogatorio dei 7 giugno: assistevano ad esso, oltre al podestà e al capitano, *Odorico de Brezio, Iohanne de Calepinis et Christophoro dicto de la Venetiana gastaldione et aliis* ²⁾. Ebbene nel protocollo di questo interrogatorio si legge: *post quae praefatus dominus Capitaneus et potestas iusserunt suprascripto gastaldioni, Iohanni Calepino et mihi notario et omnibus aliis, quod deberent intrare in dictum locum* ³⁾. È detto *suprascripto gastaldioni*: resta adunque escluso che Odorico da Brez fosse gastaldione, poichè in questo caso si sarebbe detto *suprascriptis gastaldionibus*. E tutto ciò vale anche per il conte di Terlago.

Osservo però che Odorico da Brez se non era gastaldione du-

¹⁾ DIVINA, *Op. cit.*, vol. I, pag. 88.

²⁾ *Cod. Parr.*, F. 59 v. Per l'esame di questo Codice vado grato alla gentilezza del m. r. don Benetti, parroco di S. Pietro.

³⁾ *Cod. Parr.*, F. 60.

rante il processo contro i nove ebrei principali, lo divenne dopo la condanna di questi. A datare dal giorno 20 ottobre — giorno in cui fu ripreso il processo contro i correi — egli ci appare sempre col titolo di gastaldione. Probabilmente durante l'interruzione del processo si era fatta una nuova nomina dei gastaldioni, e di fatto i gastaldioni Antonio Gervasio, Petro Rauter e Cristophoro de la Venetiana non fanno più capolino negli atti processuali; invece il titolo di gastaldione viene da questo momento dato costantemente ad Odorico da Brez e a Donato de Calepinis.

Noto qui alcuni dei molti interrogatori in cui, applicando la tortura, si contravvenne al riportato art. 17 lib. II dello Statuto Alessandrino. Non c'era, ad esempio, neppure un console o un gastaldione nell'interrogatorio di

- a) Israele, ai 9 aprile: *praesentibus domino Odorico de Brezio et aliis multis* ¹⁾
- b) Israele, ai 13 aprile: *praesentibus Odorico de Brezio et Conto de Terlaco et aliis*, ²⁾
- c) Israele, ai 14 aprile: *praesentibus Odorico de Brezio et Pizaguerria (?) viatore et aliis*, ³⁾
- d) Vitale, ai 12 aprile: *praesentibus Conto de Terlaco et Michaelae custode carcerum et aliis multis*, ⁴⁾
- e) Vitale, ai 13 aprile: *praesentibus Odorico de Brezio et Conto de Terlaco et aliis multis*, ⁵⁾
- f) Samuele, ai 6 giugno: *praesentibus Odorico de Brezio, Alessandro nepote domini potestatis, et Conto de Terlaco et aliis*, ⁶⁾
- g) Angelo, ai 31 marzo: *praesentibus Odorico de Brezio, Odorico notario de Salis et Conto de Terlaco et aliis*, ⁷⁾
- h) Mosè, ai 4 aprile: *praesentibus Mastro Arcangelo de Capris, Conto de Terlaco et magistro Michaelae custode carcerum et aliis*. ⁸⁾

Assistette un solo console o gastaldione all'interrogatorio di

- a) Bonaventura cuoco, ai 28 marzo: *praesentibus Antonio Gervasio gastaldione et Odorico de Brezio*, ⁹⁾

¹⁾ *Cod. Parr.*, F. 33 v.

²⁾ *Cod. Parr.*, F. 36 v.

³⁾ *Cod. Parr.*, F. 37 v.

⁴⁾ *Cod. Parr.*, F. 47 v.

⁵⁾ *Cod. Parr.*, F. 48 v.

⁶⁾ *Cod. Parr.*, F. 59 v.

⁷⁾ *Cod. Parr.*, F. 79 v.

⁸⁾ *Cod. Parr.*, F. 115 r.

⁹⁾ *Cod. Parr.*, F. 12.

- b) Bonaventura cuoco, ai 9 aprile: *praesentibus Odorico de Brezio, Ioanne de Calepinis et Conto de Terlaco,*¹⁾
- c) Bonaventura di Mohar, agli 11 aprile: *praesentibus Odorico de Brezio, Ioanne de Calepinis et Conto de Terlaco et aliis multis,*²⁾
- d) Israele, ai 10 giugno: *praesentibus domino Odorico de Brezio, Petro Rauter notario gastaldione, Gratiadeo notario de Calleffis, notario et magistro Michael Barberio et aliis,*³⁾
- e) Vitale, agli 11 aprile: *praesentibus Iohanne de Calepinis et Conto de Terlaco et aliis multis,*⁴⁾
- f) Mohar, ai 11 aprile: *praesentibus Iohanne de Calepinis et Conto de Terlaco et multis aliis.*⁵⁾

Nel processo contro i pretesi correi — che si svolse quasi completamente dopo il 20 ottobre — tali illegalità non si presentano più con tanto vergognosa frequenza. Le ripetute sospensioni del processo per ordine del duca Sigismondo del Tirolo e del pontefice, le accuse che ovunque si sollevavano contro il podestà e il vescovo di Trento e la sete di vendetta e di persecuzione già sedata alquanto dall'esecuzione capitale dei nove pretesi rei principali, contribuirono a far sì che si abbandonassero metodi troppo apertamente illegali.

E conchiudo opponendomi all'asserzione della bolla di Sisto IV, che il processo sia stato *rite et recte factus*: accanto ad artifici indegni di un giudice spassionato ed imparziale troviamo infatti evidenti illegalità. D'accordo invece collo spirito di quella bolla — malmenato dagli avversari degli ebrei — affermo che il processo non portò alla luce materiali di tale fatta per cui di fronte alla critica storica si dovesse allora o si debba oggi ritenere provata con certezza la reità degli accusati.

Nel secolo XV il giudice era legato a teorie legali di prova; il suo libero convincimento restava dunque soffocato sotto regole ferree che lo costringevano a valutare le risultanze processuali diversamente da quello che forse avrebbe fatto come uomo privato. Sicchè noi, se non avessimo scoperto le lesioni di forma che macchiarono il processo, potremmo benissimo asserire che la condanna

¹⁾ *Cod. Parr.*, F. 13.

²⁾ *Cod. Parr.*, F. 24.

³⁾ *Cod. Vat.*, F. XXXII.

⁴⁾ *Cod. Parr.*, F. 47 v.

⁵⁾ *Cod. Parr.*, F. 127.

fu legale e che tuttavia gli accusati erano innocenti. O non diciamo questo tutti i dì, quando leggiamo i processi contro le streghe?

Un'obiezione mi sarà fatta facilmente, e voglio risponderle in anticipazione.

Mi si osserverà che è presunzione voler rivedere i processi a tanta distanza di tempo e formare un giudizio che dichiari falso o non abbastanza fondato quello dei contemporanei, i quali ebbero a loro disposizione, oltre agli incartamenti processuali, il dramma stesso che si svolgeva sotto i loro occhi immediatamente e direttamente. Ma si dimentica dai miei gentili avversari che il processo allora era scritto, non orale come oggidì; che cioè per il giudice esisteva nel momento d'emettere la sentenza, solo il materiale debitamente protocollato (*quod non est in actis, non est in mundo*); che tutto l'atteggiamento processuale ci è conservato, e che dunque noi siamo in grado di controllare esattamente la base della sentenza pronunciata nel processo.

Riassumiamoci. Il giudice non può allontanarsi da ciò che è documentato nei verbali; noi abbiamo altri argomenti storici che possiamo chiamare ad aiuto. Il giudice è obbligato dalla legge del tempo a interpretare il materiale del processo in un dato senso (*deve credere a due testi, deve credere alla confessione, ecc.*): noi abbiamo libertà di ricostruire il fatto come meglio consiglia un'indagine spassionata.

Questa indagine spassionata ci fa asserire con la maggior sicurezza: oggi nessun giudice e nessun corpo di giurati, alla base delle prove che sopra esponemmo, oserebbe pronunciare sentenza di condanna.

* * *

Gli ebrei, come abbiamo visto nelle prime pagine, erano vissuti pacificamente in Trento fino all'anno 1475: essi vi godevano amichevoli relazioni colla cittadinanza ed erano protetti dai vescovi. Si può anzi aggiungere che talvolta furono dai vescovi favoriti soverchiamente e con iscapito dei cristiani, i quali non tralasciarono di muovere rimproveri e lamenti.¹⁾

¹⁾ Nel 1436, mentre il vescovo Alessandro di Mazovia assisteva al concilio di Basilea, i cittadini di Trento rivolsero al duca Federico del Tirolo la preghiera che volesse impedire che codesto vescovo ritornasse al governo della chiesa trentina. Giustificavano la loro domanda enumerando ventitré gravissime colpe del vescovo: erano indebite occupazioni di beni altrui (N. 8);

Ancor nell'anno dell'uccisione di Simone gli ebrei furono dal vescovo Hinderbach banditi dalla città e dal distretto di Trento; attra-

— arresti arbitrari di ricchi cittadini, dai quali voleva poi estorcere grosse somme di denaro quale prezzo della scarcerazione (N. 7 e 13); — stupri a danno delle mogli dei suoi sudditi (N. 5) o di qualche buon pellegrino che passando per Trento, diretto a Roma, si vedeva rapita la moglie dai mezzani del vescovo, e che — dopo essersi vuotate le tasche per ottenere la restituzione della giovane sposa e dopo aver passati alcuni mesi in carcere — doveva portarsi nella lontana sua patria e condurne dei testimoni per provare che quella donna era realmente sua legittima consorte: dopo di che *praefatus Dominus Episcopus ipsam adhuc noluit quasi dimittere et sibi restituere, et cum ipsa uxore ibat per Civitatem; vocabatur uxor Domini Episcopi et Domina nostra* (N. 6); — erano ferimenti, omicidi, stupri, adulteri ed altri delitti che il servidorame del vescovo poteva impunemente commettere (N. 2); — erano gravi violazioni al diritto statutario che il vescovo sfrenatamente si permetteva (N. 10, 14). La supplica terminava così: « Quare, Illustrissime Princeps ac Domine noster gratiosissime, vestri fidelissimi Servitores Provisores et Consules, nec non totus populus Tridenti ac Syndici Plebium exteriorum, et omnes in Episcopali Palatio ad sonum campanae generaliter congregati ad suprascripta facienda, una cum voce, nemine discrepante, qui suprascriptis gravaminibus sunt oppressi, et gravati.... ad Vestram Excelsam Dominationem tamquam defensorem et Advocatum Tridenti recurrentes, supplicantes ut Dominus Episcopus, quem alias sibi Excelsa Dominatio vestra in Pastorem dedit, ad Civitatem Tridenti aliqua ratione vel coazione, jure vel ingenio nullatenus redire permittat, cum sciant omnes, et certos se reddant, quod si redierit, essent omnes funditus destructi, consumptique, et sint omnes nemine discrepante unius intentionis, et animi, ac voluntatis, potius mortem eligere, et domos suas relinquere et per mundum pauperes vagari, quam amplius sub dominio Domini Episcopi vivere atque stare ».

Delle colpe addossate al vescovo Alessandro una interessa il tema nostro, ed è la seguente: « Ipse Dominus Episcopus, dum cives Tridenti convenissent cum Iudaeis habitantibus in Civitate Tridenti quod deberent mutuare accipiendo quatuor quatrinos pro uno ducato in mense, et non ultra, secundum ratam temporis, ed de hoc sibi privilegium fecissent, ipse Dominus Episcopus dictum privilegium factum ipsis Iudaeis de dicta conventionem ab ipsis Iudaeis accepit et illud animo irato fregit et in terram proiecit, et ipsemet suis pedibus pessumdavit in damnum et dedecus communitalis Tridenti, et eisdem Iudaeis concessit privilegium, ut possent recipere quinque quatrinos in mense pro ducato, non habito respectu rationis temporis de die ad diem, et quod deterius et detestabilius est, aliqua nefanda, enormia, et erronea, juri Divino et humano contraria, contra fidem catholicam in eodem suo privilegio propter aliquos denarios sibi per ipsos datos concessit, in maximum damnum civitatis Tridenti ». (N. 2 dei *Gravamina Communitatis Tridenti contra Episcopum Alexandrum, anno 1436, Duci Friderico Tyrolis Comiti* riprodotti nei *Monumenta ecclesiae ac princi-*

versandolo potevano fermarsi al massimo tre giorni e dovevano pa-

patus Tridentini a BALTHASSARE EQUITE DE HIPPOLITIS medico physico collecta, vol. III, pag. 129; MS. del *Ferdinandeum* d'Innsbruck, Bibl. Dipaul., N. 819).

Il tasso dell'interesse legale fu dunque aumentato di un *quattrino* per ducato al mese; per trovare a quanto esso ammontasse sarà opportuno riportare qui parte della sentenza pronunciata ai 3 settembre 1440 dallo stesso vescovo nella causa già menzionata dell'ebreo Isacco contro *Petrus quondam Ser Iohannis a Rido de Enno vallis Anauniae*. Quest'ultimo quale nipote ed erede del canonico Florio era stato convenuto in giudizio dell'ebreo Isacco per il pagamento dell'importo di ducati 100 da lui dati ad imprestito nel novembre 1424 al canonico Florio, riservandosi il diritto di pretendere *pro ducato, ut permittitur, grossum unum in singulo mense secundum consuetudinem ebreorum qui mutant in Civitate et Iura et privilegia quae habent*. Nella sentenza venne detratto l'importo ricavato dalla vendita del breviario (36 ducati) e dell'argenteria (32 ducati) che il canonico aveva dato in pegno e dall'usufrutto di due vigneti del canonico, goduto da Isacco per 15 anni; Pietro fu dunque condannato a pagare:

<i>Summa usurarum ad ducatos viginti quinque in Anno a 1424 usque ad praesentem diem est</i>	385
<i>et summa postea usurarum de aliis usuris ascendit, quanto remisius fieri potest calculando, ad ducatos</i>	300
<i>et expense litis ad ducatos</i>	50
<i>et sors prima est ducatorum</i>	100
<i>de capitali, quae summe ascendunt in totum ad ducatos</i>	835
<i>De qua summa defalcari debent ducati</i>	113
<i>videlicet ducati 68 pro argento et breviario vendito et ducati 45 pro reddito ipsorum vinealium pro ipso tempore quindecim annorum ad ducatos 3 pro anno. Ipse Petrus heres de dictis sorte et usuris et expensis hodie est in resto ipsi Isach Iudaeo in ducatis</i>	722

defalcatis receptis, salvo semper jure melioris calculi. (MS. del *Ferdinandeum* d'Innsbruck, Bibl. Dipaul., N. 616, pag. 136).

Per le deficienti nostre cognizioni sul sistema monetario di quell'epoca non possiamo dire, in base a questi computi, se l'innovazione del vescovo Alessandro di Mazovia fosse quest'anno ancora in vigore. Sappiamo infatti che un *grossus* equivalse solo originariamente a quattro *quattrini* o *quadranti* (ANTONIO GAZZOLETTI, *Della Zecca di Trento*, Trento 1858, pag. 37), e che più tardi, cioè datando dall'epoca di Mainardo II e di Alberto II (1363-1390) ad un grosso corrispondevano quattro quattrini e mezzo (SIMONIS PETRI BARTHOLAMAEI, *De Tridentarum, Veronensium, Meranensiumque monetarum speciebus et valore* in PHILIPPUS ARGELOTUS, *De monetis Italiae Dissertationes*, Mediolani 1750, vol. II, pag. 239). Per questo rapporto instabile tra il quattrino ed il grosso non possiamo dedurre dalla sentenza riprodotta di sopra se il privilegio del vescovo Alessandro fosse stato revocato o no.

gare un dazio che — forse non accidentalmente ¹⁾ — era eguale a quello in vigore per l'importazione di un maiale. ²⁾ Di questo cambiamento nella condizione giuridica degli ebrei non troviamo traccia alcuna nello statuto Udalriciano o nel Clesiano; ne parlano invece le Costituzioni Sinodali di Bernardo Clesio, fissando il segno che gli ebrei nel passaggio per il distretto di Trento dovevano portare per esser distinti dai cristiani ³⁾ ed ordinando la remissione di interessi per prestiti fatti a cristiani ⁴⁾.

Risulta invece da questa sentenza che l'interesse legale che gli ebrei a Trento potevano riscuotere era quello del 25‰, e risulta pure che il ducato — il quale nel 1389 e nel 1394 corrispondeva a 38 grossi, nel 1414 a 41 grossi e a 72 nel 1476 (PHILIPPUS ARGELOTUS, *op. cit.*, vol. II, pag. 246) — nell'anno 1440 equivaleva a 48 grossi.

¹⁾ Arch. del *Ferdinandeum* in Innsbruck. *Materialiensammlung*, Lettera cit. del pr. Francesco Sicher al D.r Widmann.

²⁾ SIGISMONDO ANTONIO MANCI, *Annali di Trento*, MS. della Bibl. Civica di Trento, vol. I, pag. 235: «Indi il Vescovo Principe bandì perpetuamente dalla città quella canaglia, inuibendo, che giammai più ne vengano ammessi, anzi impose una taglia a tutti quelli che di tal setta e nazione fossero giammai per transitare per questa città, i quali tuttavia si riscattano con pagar qualche somma per poter liberamente transitare». — GIANO PIRRO PINCIO, *Annali ovvero Croniche di Trento*, 1648, pag. 138. — HERMANN BIDERMANN - *Das Judentum und seine Drangsale in Tirol*, 1853, pag. 7. — BONELLI, *op. cit.*, pag. 230, a. — GIROLAMO BERTELLI, *Vite de' Santi Trentini* (MS. del *Ferdinandeum* d'Innsbruck, Bibl. Dipaul., N. 851).

In questo stesso anno 1475 dopo cacciati gli ebrei si fondò a Trento un Monte di Pietà con sede al Palazzo Pretorio. — G. B. ZANELLA, *S. Maria di Trento*, Trento 1879, pag. 87. — MICHELANGELO MARIANI, *Trento con il Sacro Concilio*, 1673, pag. 154: «Il monte di Pietà ebbe origine in Trento doppo il Bando de gli Hebrei, l'anno 1475, a causa della scritta morte del Santo Innocentino Simone. Sta fondato sotto il palazzo Pretorio in luogo proprio dove va ben tenuto, e governato, presidendovi con zelo Signori principali della città; s'apre ogni sabbato per ordinario, et altri giorni ancora di settimana, come occorre.» — GIROLAMO BERTELLI, *Storia della Città e del Principato di Trento*, MS. del *Ferdinandeum* d'Innsbruck, Bibl. Dipaul., N. 851, pag. 234.

³⁾ MICHELANGELO MARIANI, *op. cit.*, pag. 43: «In Trento si ricevono i forestieri d'ogni stato e nazione.... Non vi si tollerano però Heretici e molto meno Hebrei, che furono sbanditi in perpetuo di Terra, Luogo, da che fecero morire sì empianente il Santo Fanciullino Simone l'anno 1475. E se bene di passaggio s'ammettono per tre di questi Giudei, obligati in tal tempo portare il segno, ciò serve per farli anzi ricever fischiate, e rampogne per tutta la città, come lor intraviene.»

⁴⁾ *Constitutiones synodales episcopatus tridentini prius editae pub. R.™™ Bernardo Clesio anno domini 1538.*

Conformi a questi principî sono due decisioni consolari del 1592: coll'una si respingeva la supplica di alcuni ebrei che domandavano di potersi fermare a Trento più di tre giorni per farvi il giuoco del lotto; coll'altra si proibiva all'oste del Cavalletto ¹⁾ di dare alloggio ad ebrei, per averli anteriormente ospitati nel suo albergo più a lungo dei tre giorni permessi.

Ecco il tenore della prima sentenza:

Die Martis XIII mensis aprilis MDLXXXII. Tridenti, in Aula Consilii Mag.^{cu} Comunitatis, Coram Magnificis et Nobilibus Dominis

Alexandro de Albertis Iur: utr: doctore

Ascanio Xicho etiam Iur: utr: doctore

Prospero Burato

Simone Caliancro

Vincentio Consolato et

« Cap. XLVI. De signis iudeorum. Quoniam honestas exigit et universalis ecclesiae consuetudo servat, ut iudei a Christianis aliquo notabili signo discernantur, volumus et ordinamus signum illud esse debere, circum de filis croceis in ueste extrinseca ante pectus quoad masculos, et due rigae flavi coloris in peplis mulierum conformiter ut in urbe romana. Volumus etiam capitulum post miserabilem de usuris illo statuto esse annectendum et inserendum et cum eo publicandum cuius tenor subsequitur.

« Cap. XLVII. Post miserabilem et infra. Iudeos ad remittendas Christianis usuras per principes et potestates compelli praecipimus saeculares et donec eis remiserint ab universis Christi fidelibus tam in mercimoniis quam in aliis per excommunicationis sententiam eis iubemus comunem omnimodam denegari ».

Già nel Concilio ecumenico del 1216 s'era stabilito che gli ebrei, nelle terre abitate da cristiani, dovessero « *uti habitu per quem a Christianis discernantur* » (Corpus I. C., *Decret. Greg.*, Lib. V, Tit. VII, cap. 15), senza però fissare il distintivo, il quale è diverso nelle varie legislazioni territoriali. Così le ordinanze di Carlo V prescissero un cappuccio giallo all'uomo e un pezzo di tela gialla alla donna « *largo tanto da nascondere le forme del petto e delle spalle* ». (*Cost. Mediol.*, 1541, tit. I, *De Iudeis*). A Roma era prescritto un berretto azzurro agli uomini, qualunque altro segnale dello stesso colore alle donne, ma così patente che « *in nessun modo potesse ascondersi o celarsi* ». Nelle costituzioni piemontesi si comandava che gli ebrei dovessero « *portare scopertamente tra il petto e il braccio destro un segno di colore giallo dorato, di seta o di lana, e di lunghezza di un terzo di raso.* » (*Leggi e Cost.*, Lib. I, tit. VIII, cap. 4). Il Codice estense impose agli ebrei di portar sul cappello « *un nastro di color rosso alto un dito* ». (*Cod. Est.*, Lib. II, cap. IX, 15).

¹⁾ L. CESARINI SFORZA, *Piazze e strade di Trento in Arch. Trentino* XIII, pag. 34.

Ioanne Stetner Consulibus Mag.^o Comunitatis Tridenti.

Visis supplicationibus Emanuelis et sociorum hebreorum cupientium facere in hac civitate Lotum sive ludum, prout ipsi vocant, per spacium aliquot dierum, factis desuper maturis considerationibus, Praefati Mag.ⁱ Dni Consules comuni voto devenerunt pluribus de causis, praecipue vero ob ordinationes sive ob longam et diurnam observatam consuetudinem, quod hebrei morari non valeant in hac civitate, ultra triduum, devenerunt inquam ex istis causis et aliis animum suum monentibus, in hanc sententiam, ut licentia petita sibi, nullatenus sit concedenda, non intendentes velle novam introducere in hoc aliquo modo consuetudinem, et ita respectu sui devenerunt omni meliore modo.

Joseph Endrigius not.^s et cancell.^s 1).

Il secondo decreto consolare suona così:

Man.^o Magnificorum et Nobilium Dominorum Consulium et Proveditorum Magnificae Civitatis Tridenti volentium mantenere Statutum et antiquam consuetudinem Civitatis Tridenti. Per viatorem unum praecipiatursi hospiti ad signum equi, qualiter incontinenti cum fuerit transactus tres assignationes hospitandi hebreos, ulterius non audeat, quovis modo, vel ausu, hospitari, sive victum praebere ipsis hebreis, imo eos licentiarere curet et debeat sub poena Rhenensium XXV Magnificae Civitati Tridenti applicanda.

Scriptis Joseph Endrigius notarius et Magnificae Civitatis Tridenti Cancellarius man.^o speciali ipsorum M. d. d. Consulium die 16 aprilis MDLXXXII^o).

Nel 1593 il vescovo Lodovico Madruzzo replicò, nelle sue Costituzioni Sinodali, i due articoli relativi agli ebrei delle Costituzioni di Bernardo Clesio³⁾.

Nel 1624 gli abitanti del quartiere di S. Pietro colla seguente supplica denunziavano ai consoli un'astuzia colla quale gli ebrei eludevano la proibizione di dimora in Trento oltre i tre giorni:

« Molto Nob. et Ecc.^{mi} Sig.^{ri} Consoli Sig.^{ri} et Proveditori Gratio.^{ssi} »

« Vedendo il grande abuso che è stato introdotto d'alcun tempo
« in qua contro li publichi et per avanti sempre osservati ordini di

1) *Arch. Cons.*, Anno 1592 N. 3518 (secondo la nuova segnatura N. 3884) f. 10.

2) *Arch. Cons.*, N. 1180, Anno 1592.

3) *Constitutiones Ludovici Madrutii Episc. Tridentini in dioecesana Synodo promulgatae a. 1593*; cap. 65.

« questa Città, poichè vien così alla palesa con scandolo universale
 « permesso che li Ebrei altrimenti per pubblico decreto banditi da
 « questa Città, non solo vi si fermino più, e più giorni burlando
 « qualche volta tal decreto con l'assentarsi per un giorno dalla città,
 « et poi ritornarvi, anzi vi habbino anco quasi contratto domicilio
 « pigliando in questo nostro quartiere stantie et affitto et portando
 « anco per la città armi d'ogni sorte, et andando (seguitati et ac-
 « compagnati d' altre persone forestiere) per la città di giorno et
 « notte ancora afar de chiassi et insolenze. Percio parendo a que-
 « sto *Quartiere* che il tolerare questa gente sii cosa molto inconve-
 « niente e disdicevole, riducendo a memoria la crudel et empia
 « sceleratezza che gli loro antenati usorno contro l'innocente San
 « Simone gloria et singular protettore di questa città, ne ha parso
 « di metter in consideratione alle V. S. m.^{to} Nob: et Ecc.^{mo} che
 « quelle si come li loro antichi predecessori con somma prudenza
 « et pietà in vedetta d' una tanta sceleratezza et gloria di questo
 « santo procurorno, che questa gente fosse banditta da questa città,
 « et suo distretto, non men zelose del honor del instesso Santo con
 « la loro solita destrezza vogliano procurare appresso a chi si deve
 « che l'instessa come capital inimica del popolo Christiano, non sii
 « incontro alcuno et sotto qual si voglia pretesto o colore permesso
 « habitare o fermarsi in questa città *et particolarmente in questo*
 « *quartiere* fuora di occasione di semplice passaggio per andar in
 « altri Paesi. Il che se faranno le V. S. mo.^{to} Nob: et Ecc.^{mo} pri-
 « mamente sotisfaranno al obligo dell officio che tengono et poi
 « anco moveranno il Clem.^{mo} Iddio a preservar per intercession di
 « Santo Simone questa città libera dalli flagelli dell ira sua, come
 « l'anco fatto con altre città quale hanno da loro scacciato questo
 « perfido popolo.

« Delle V. S. Molto Nob: et Ecc.^{mo}

« fedelissimi Concittadini

« Quelli del quartiere di S.to Pietro » ¹⁾).

Nel 1638 ai 27 ottobre il vescovo Carlo Emanuele Madruzzo rinnovò il bando degli ebrei col seguente proclama :

« Vedendo S. S. Ill.^{ma} et R.^{ma} che la provigione antichamente
 « fatta in questa città di Trento e suo distretto di no permettere a
 « hebrei altro che il passaggio in riguardo del gravissimo loro mi-

¹⁾ *Arch. Cons.*, N. 349, Anno 1624.

« sfatto nella persona del S.to Simone della medesima città, va
 « quasi in oblivione con scandalo publico et irreverenza a questo
 « Santo — Con tanto inerendo a detta proviggione, et di novo
 « in quanto sii di bisogno seriosamente S. S. Ill.^{ma} et R.^{ma} ordina
 « et Commanda che niun Hebreo sii che di stato condizione esser si
 « voglia sotto alchun pretesto, ò colore nò possi, ò debbi far di-
 « mora, ò dimorare in questa città nè suo distretto se nò per via
 « di passaggio.

« Et a fine siano distinti et conossuti distintamente dalli Chri-
 « stiani con segno particolare come è honesto, e conforme allo stilo
 « universale della Chiesa Catholicha seguendo in ciò ancho le pie
 « Costitutioni Synodali delli Eminent.^{mi} et R.^{mi} Card.^{li} et Prencipi
 « suoi precessori Bernardo Clesio al cap. 46 et Lud.^{ei} Madruzzi al
 « cap. 65.

« Commanda ch'essi Hebrei et ogn'uno di loro debbino et
 « debbi portare nelle loro vesti esteriormente avanti al petto pale-
 « semente un segno colorato alla grandezza d'un thaler almeno, et
 « filli aranzi.

« Sotto pena in caso di contrafacione e in l' uno e in l' altro
 « delli sud.ⁱ capi di Ragnesi Cento al fisco, de quali un terzo sarà
 « applicato alla Chiesa, o sia Capella del medesimo Santo Simone
 « et l'altro all'accusatore, se ve ne sarà, dichiarando che sotto pre-
 « testo d'ignoranza niuno sarà escusato et così per ogni meliore
 « modo »¹⁾.

Il vescovo Giuseppe Vittorio Alberti ripetendo nel 1695 il bando ordinava agli ebrei che sarebbero passati per il territorio trentino « di apendere à mano destra delle loro vesti esteriormente avanti al petto senza che puossa restare coperto ma resti palese, un segno o sii pezzo di robba di colore giallo »²⁾.

Trent'anni dopo il capitolo vescovile durante la vacanza della sede pubblicava (10 settembre 1725) un nuovo bando nel quale cambiava il distintivo degli ebrei « stantechè la malizia dei medesimi era giunta a tal grado di occultare in diversi modi il suddetto segno prescrittogli, passando così occulti ed incogniti impunemente ». Questo proclama del capitolo stabiliva che gli ebrei, passando per il Principato « doveranno invece del segno giallo portato altrimenti

¹⁾ *Archivio della luogotenenza di Innsbruck*, Capsa III, 139.

²⁾ D.R. FRANCESCO MENESTRINA, *La delinquenza nel Trentino*, Trento 1899, pag. 32.

al petto nella parte destra, in avvenire, come altre volte fu praticato, portare il coppo del Cappello al di fuori tutto di color giallo, ovvero tutto coperto con fascia, o altro drappo del medesimo color giallo, dovendolo portar sempre in testa a vista di ogni uno, sì in campagna, che nelle Città e luoghi suddetti, tanto per terra che per acqua, sì a piedi che a Cavallo o in Calessi a sedie, che dovranno tenersi aperte e non chiuse ¹). »

Questo proclama fu confermato e ripubblicato ai 22 dicembre 1731 dal vescovo Domenico Antonio dei Conti Thun ²).

Anche l'ultimo principe-vescovo di Trento, Pietro Vigilio, emanò un editto di bando contro gli ebrei; mi pare opportuno pubblicarlo, perchè in esso sono ben delineati i confini entro i quali dovevasi portare il distintivo.

« Furono bensì sapientissime le provvigioni per lo passato intraprese contro la Nazione Ebraica tanto perniziosa ad ogni luogo, particolarmente poi a questa città e principato di Trento per la strana memorabile barbarie, onde seppe infierire nei passati secoli contro il glorioso Martire et Innocente S. Simone, a cagion di che fu perpetuamente bandita dalla medesima Città, e Principato, colla riserva del semplice passo e transito sotto l'obbligo però di portare visibilmente certo segno prescittogli ora in Capo, ora in sul Petto, affinchè restasser da tutti in ogni tempo scoperti, e conosciuti gli Ebrei passaggieri, ma essendosi in seguito de' tempi introdotto qualche disordine stantechè la malizia dei medesimi seppe ritrovare il modo di occultare in diverse maniere il suddetto prescittogli segno, passando in tale forma occulti impunemente, ed incogniti, ritrovasi perciò l'A. S. R.^{mo} nella espressa necessità di togliere in quanto sia possibile ad un tanto abuso l'ulteriore progresso, onde l'ardire della Nazione medesima tenuto rimanga, e le glorie dell'Innocente Martire nella confusione di quella maggiormente si accrescano.

« Inerendo perciò ad altri editti in tale materia pubblicati, cassando, e rivocando tutte le Licenze, e Passaporti a qualsivisia di essa Nazione Ebraica prima d'ora in qualunque maniera concessi, bandisce perpetuamente la medesima Nazione, e cadauno della medesima di che sesso esser si voglia non solo da questa Città,

¹) *Civiltà Cattolica*, Anno 1882, fasc. 21 gennaio; DIVINA, *op. cit.*, II, 175.

²) BONELLI, *op. cit.*, pag. 230, a; SCHERER, *op. cit.*, pag. 616.


« e suo Distretto, ma ben anco dalla città di Riva, Castelli, Borghi,
 « Terre, Ville e Giurisdizioni tutte del Principato di Trento, ordi-
 « nando seriamente, e comandando, che in avvenire alcun ebreo di
 « che stato, e condizione esser si voglia, sotto alcun pretesto o co-
 « lore non possi, o debba far dimora, o trattenersi in questa città,
 « o in Riva, nè tampoco ne' Castelli, Borghi, Ville, e Distretti di
 « esso principato permettendole solo e semplicemente il puro pas-
 « saggio, nel quale però, a fine di essere distinti dagli altri di di-
 « versa Nazione, cominciando dall'ingresso fino all'uscita dagl'in-
 « frascritti confini d'esso Principato, cioè a Mattarello, Val Sorda,
 « Romagnano, Buco di Vella, Levico, Pergine, Civezzano e Ponte
 « di Lavis, doveranno invece del segno giallo portato altrimenti al
 « petto nella parte destra, portare per l'avvenire il coppo del Cappello
 « al di fuori tutto di color giallo, ovvero tutto coperto con fascia
 « od altro drappo del medesimo colore, dovendolo sempre tener in
 « capo a vista d'ogn' uno sì in campagna, che nelle città, e luoghi
 « suddetti, tanto per terra, che per acqua, sì a piedi, che a Cavallo,
 « o in Calessi, o Sedie, che doveranno tenersi apperte. In tutte le
 « altre parti poi del medesimo Principato di Trento, situate fuori dei
 « suddetti confini, basterà che portino il solito segno alla destra
 « delle lor Vesti di color giallo, o aranzo, esteriormente, e visibil-
 « mente, della grandezza d'un Tallero, come per lo passato fu pre-
 « scritto, acciò in tal forma restino veduti e conosciuti, sotto pena
 « in cadauno dei premessi capi, e casi di contraffazione di Talleri
 « cento d'applicarsi per un terzo alla Cappella del medesimo Santo
 « Martire ed Innocente Simone, per l'altro terzo all'Eccelso Fisco
 « di S. A. R.^{ma}, e per l'ultimo all'accusatore; ed in difetto sotto
 « sotto altre pene corporali ed arbitrio della S. A. R.^{ma}, avvertendo
 « che sotto pretesto d'ignoranza, alcun non verrà iscusato, ed abben-
 « chè non fosse ritrovato il Contraffacente in fragrante, ciò non
 « ostante si procederà contro il medesimo ex officio a querela, e
 « denuncia per via di inquisizione, con credersi anco ad un sol
 « testimonio degno di fede, e ad alcuna eccezione non soggetto, e
 « perciò del presente Editto ne sarà affissa la copia ne' luoghi soliti,
 « fermi restando nel loro vigore in quanto concerne il rimanente
 « gli altri proclami in simile materia precedentemente pubblicati.

« Dato in Trento dalla Cancelleria del Castello del Buon Con-
 « siglio li 20 novembre 1777 »¹⁾).

¹⁾ Arch. del *Ferdinandeam* in Innsbruck t. h. 4.




SUPPLIZIO DEGLI EBREI




GLI EBREI VENGONO CONDOTTI AL SUPPLIZIO

(Incisioni tolte dalla Geschichte des zu Trient ermordeten Christenkindes, Trient 1475. Albertus Kune aus Duderstat.
[È il primo libro stampato a Trento].)



MARTIRIO DEL B. SIMONE




TRE PELLEGRINI ALLA TOMBA DEL B. SIMONE

(*Incisione tolta da TUBERINUS, Die Geschichte und legend von dem heyligen kind und marterer, genannt Symon, Augsburg 1477*)



GLI EBREI A MENSA



ADUNANZA DEGLI EBREI NELLA SINAGOGA

(Incisioni tolte dalla Geschichte des zu Trient ermordeten Christenkindes, Trient 1475. Albertus Kune aus Duderstat.
[É il primo libro stampato a Trento].)

E così anche l'ultimo principe vescovo di Trento volle star fermo all'intolleranza dei suoi predecessori contro la nazione ebrea.

Siamo finalmente alla secolarizzazione del principato ecclesiastico. Con essa furono spazzate via, assieme a molti altri avanzi medievali, anche codeste particolarità della posizione giuridica degli ebrei; sicchè essi dopo il 1803 poterono liberamente transitare per il nostro paese, senza quell'odioso contrassegno che da noi aveva il precipuo scopo di ricordare il triste dramma del secolo decimoquinto, additando allo sprezzo e alla diffidenza innocenti connazionali di presunti colpevoli. Poterono anche fermarsi e prendere dimora nella città e nel distretto di Trento.

Anche nel nostro paese siamo agli albori di un'epoca nella quale la libertà di confessione stende sui popoli la sua azione pacificatrice. Leggendo oggi le carte processuali e sentendo che l'anima nostra può scorrerle spassionatamente, una voce interna ci fa ammirare l'immenso cammino percorso dagli uomini verso la tolleranza, verso la mitezza, verso l'equità. Però molta via rimane ancora da compiersi. Possano i nostri figli arrivar presto alla meta fulgente, in cui la diversa religione e la diversa nazionalità non verranno a turbare quel sentimento di fratellanza umana dal quale dipende ogni progresso civile!

FINE.